



***“Le responsabilità degli amministratori
e dei funzionari negli enti locali”***

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI DI FOGGIA

**“Le responsabilità degli amministratori e dei funzionari
negli enti locali”**

Michele Petruzzellis

Direttore Ragioneria – V. Segretario Generale – Direttore Generale ex
Provincia di Bari

Egredi Colleghi,

si avvertono sempre più le esigenze di efficienza esecutiva, si postula un comportamento razionale nell'amministrazione pubblica onde raggiungere l'utilizzazione efficiente delle risorse e appare necessario riscontrare costantemente il grado di efficienza tecnica dell'amministrazione. Lo squilibrio "*numero uno*" dell'ente locale è la scarsa efficienza degli strumenti tecnico-amministrativi legata alla mancanza di una seria utilizzazione e selezione dell'elemento umano. Il tripode che regge il sistema (sistema di scelte, strumenti e loro funzionamento) è zoppicante (termine improprio, ma che vuole rappresentare un "*errato utilizzo*" dell'ente) e comporta gravi distorsioni nella gestione. La scelta dell'ottimo della spesa pubblica - obiettivo ambizioso - implica anzitutto la previa scelta di veri e propri giudizi di valore. Ammesso pure che si trovi un meditato consenso per alcuni valori morali, posto che questi valori siano, o siano considerati di natura durevole e quindi degni di essere perseguiti, subentra l'altra difficoltà: quella della conoscenza e dell'utilizzazione degli strumenti disponibili e delle tecniche idonee che si devono seguire.

Comunque, appare più che mai necessario fornire elementi di conoscenza l'operatore pubblico; agire con decisione contro la limitazione che spesso ha un altissimo costo economico e politico: quello dell'incompleta conoscenza dei dati che condizionano il conseguimento degli obiettivi e della inadeguata conoscenza degli effetti immediati e mediati della spesa pubblica. Chi compila il "*piano*" deve distinguere tra scelte politiche e scelte esecutive; deve quasi sempre tentare di risolvere razionalmente un problema disponendo di dati congetturali o ipotetici o comunque sommariamente valutati; e deve stimare "*a braccio*" il vasto terreno dell'equilibrio tra risorse disponibili e aspirazioni da soddisfare.

So bene di parlare ad un uditorio di notevole preparazione e competenza, esperto dei problemi degli enti locali e cioè di quel settore nel quale chi parla e coloro che ascoltano sono stati e sono chiamati ad operare, sia pure con responsabilità diverse, ma con un fondamento comune. In questo convegno c'è un vasto terreno da esplorare, e forse da bonificare; e c'è spazio e gloria per tutti coloro che si accingono a vedere e scavare e suggerire strade nuove.

Prima di entrare nel vivo del tema proposto, ritengo necessario un *excursus* di norme utili ai soggetti “*interessati*” per comprendere come può nascere “*un problema*”, chi lo “*crea*”, quale tipo di responsabilità sorge, quali le conseguenze.

L'art. 151 T.U. 267/00 (Principi generali) dispone:

comma 1 – “*Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione...Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel DUP, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al D. Lgs.vo 118/2011 e s.m.i.*”;

comma 4 - “*Il sistema contabile degli EE.LL. garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale, attraverso l'adozione: a) della contabilità finanziaria, che ha natura autorizzatoria e consente la rendicontazione della gestione finanziaria; b) della contabilità economico-patrimoniale ai fini conoscitivi, per la rilevazione degli effetti economici e patrimoniali dei fatti gestionali e per consentire la rendicontazione economica e patrimoniale”.*

Con il T.U. 267/00 e con il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. il legislatore ha aggiornato gli strumenti operativi e le procedure utili per la gestione dell'ente locale in modo da: promuovere l'armonizzazione delle procedure contabili onde ottenere una rappresentazione veritiera dei programmi e dell'andamento economico, finanziario e patrimoniale dell'ente e dare un supporto tecnico ai responsabili del servizio finanziario nell'applicazione delle norme, ai revisori per giudicare se il “*sistema di bilancio*” è conforme alle norme e agli utilizzatori del “*sistema*” per valutare le informazioni contenute nei documenti (questi ultimi sono: i cittadini, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, enti pubblici, dipendenti, finanziatori, fornitori e altri creditori).

E' necessario tenere presente i postulati che sono ispirati al principio contabile n.11 della *Commissione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri* in uno con i principi della *IASC Framework* dell'*International Accounting Standards Committee* e che devono essere posti in essere nell'ambito di applicazione e precisamente:

1 - il quadro sistemico riferito alle finalità dei documenti “*sistema bilancio*” e alle caratteristiche qualitative che determinano l’utilità dei documenti stessi;

2 - documenti che costituiscono il sistema di bilancio, quali le linee programmatiche e il piano generale di sviluppo;

3 – documenti, a livello preventivo, quali la relazione previsionale e programmatica, il bilancio annuale e pluriennale di previsione, il piano esecutivo di gestione, gli allegati al bilancio di previsione;

4 – documenti, a livello di gestione, quali le variazioni di bilancio e il PEG, i prelievi del fondo di riserva; gli atti di acquisizione delle entrate (accertamento, riscossione, versamento) e di erogazione della spesa (impegno, liquidazione, ordinativi e pagamenti);

5 – documenti, a livello di tesoreria, quali la convenzione di tesoreria; giornale di cassa; gli atti relativi alle operazioni di cassa e di finanziamento; il conto del tesoriere;

6 – documenti, a livello di investimento, quali atti programmazione investimenti; piani economico-finanziari;

7 – documenti, a livello di revisione economico-finanziaria, quali il parere sulla proposta di bilancio di previsione e sulle variazioni di bilancio, sulla salvaguardia delle equilibri di bilancio; sul rendiconto; il referto su gravi irregolarità, le verifiche di cassa;

8 – documenti, a livello di controllo interno, quali la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e la salvaguardia degli equilibri di bilancio; i pareri dei responsabili dei servizi e quello del responsabile del servizio finanziario; il visto di regolarità contabilità sui provvedimenti che comportino impegni di spesa;

9 – documenti, a livello di rendiconto, quali il c/del bilancio; il c/Economico; il c/ Patrimonio, gli allegati al rendiconto.

Importantissima è la puntualizzazione dei controlli interni ed esterni volti a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, diretto a verificare:

Art.147 - L'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare il rapporto fra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati (CONTROLLO DI GESTIONE). Il tutto collegato agli artt. 196 (controllo di gestione), 197 (modalità del controllo di gestione), 198 (referto del controllo di gestione), 198bis (comunicazione del referto).

In allegato una maggiore specificazione del controllo di gestione.

Art. 147bis - Controllo di regolarità amministrativa e contabile attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.

Art. 147ter - Controllo strategico. Per verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee programmatiche approvate dal Consiglio, finalizzato alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate e confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici.

Art. 147quater - Controllo sulle società partecipate non quotate. Da definire con provvedimento consiliare gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, organizzando un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica, con un monitoraggio periodico sull'andamento della società non quotata, analizzando gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati ed individuando le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

Non si applica ai Comuni con popolazione inferiore a 15000 abitanti.

Art. 147quinquies - Controllo sugli equilibri finanziari. Attivato sulla base di quanto previsto dal *Regolamento di Contabilità*, implica anche la valutazione degli effetti

che si determinano per il bilancio finanziario dell'Ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.

Sono coinvolti: il responsabile del Servizio Finanziario, il Collegio dei Revisori, gli organi di governo, il Direttore Generale, il Segretario e i responsabili dei Servizi secondo le rispettive responsabilità.

Art.239 - Funzioni dell'organo di revisione: **a)** attività di collaborazione con l'organo consiliare; **b)** pareri in materia di strumenti di programmazione economico finanziaria; di proposta di bilancio di previsione - verifica degli equilibri e variazioni di bilancio; verifica, in sede di esame di rendiconto, con relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio; modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni; proposte ricorso ad indebitamento; proposte utilizzo strumenti finanzia innovativa; proposte riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni; proposte regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione tributi locali;

c) vigilanza regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione;

d) relazione su proposta approvazione rendiconto della gestione;

d-bis) relazione su proposta approvazione bilancio consolidato;

e) referto al Consiglio su gravi regolarità di gestione con denuncia ai competenti organi giurisdizionali.

Accanto ai controlli interni sono previsti controlli **ESTERNI**:

Art.148 - Controlli esterni. Le sezioni regionali della Corte dei Conti, annualmente, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale, sulla base di un referto sul sistema dei controlli interni trasmesso dal Sig. Sindaco che sia avvale del Direttore Generale o del Segretario Generale. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze può attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile quando un ente evidenzi situazioni di squilibrio finanziario.

Art.148bis - Rafforzamento del Controllo della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria degli enti locali con l'esame dei bilanci e dei rendiconti-consuntivi per la

verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal Patto di Stabilità, del vincolo relativo all'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.

Come è possibile notare, sulla gestione di un ente locale operano una serie di "controllori":

- 1- Il Consiglio (art.42), organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo;
- 2- La Giunta (art.48-competenze);
- 3- Il Direttore Generale, ove esiste;
- 4- Il Segretario Generale;
- 5- Il Direttore di Ragioneria;
- 6- Il Responsabile dei Servizi;
- 7- Il Responsabile dell'Anticorruzione;
- 8- Il Nucleo Controllo di Gestione;
- 9- Il Nucleo di Valutazione/ O.I.V.;
- 10- Il Nucleo di Controllo Strategico;
- 11- Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 12- La Sezione Regionale della Corte dei Conti;
- 13- Ministero Economia e Finanze.

Commenti?!! E' vietato sparare sulla Croce Rossa!!! "*Hic Sunt Leones*"- Sembrano agnellini!!!

E' il caso di chiarire le "responsabilità" nell'ente locale quali:

- **Responsabilità amministrativa** intesa per "*i danni causati dall'ente nell'ambito o in occasione del rapporto di ufficio*": affinché un soggetto possa essere chiamato a rispondere in sede di responsabilità amministrativa occorre che lo stesso, con una condotta dolosa o gravemente colposa collegata o inerente al rapporto esistente con l'amministrazione, abbia causato un danno pubblico risarcibile che si ponga come conseguenza diretta e immediata di detta condotta. Tale responsabilità è caratterizzata dai seguenti

elementi: dolo o colpa grave, danno alla pubblica amministrazione (concreto, non necessariamente patrimoniale: danno ambientale, morale, all'immagine, ecc...), nesso causale tra la condotta illecita e l'evento del danno.

- **Responsabilità contabile**, intesa come responsabilità di quei soggetti che, avendo avuto a vario titolo in consegna denaro, beni o altri valori pubblici, o comunque avendone avuta la disponibilità materiale, non adempiano all'obbligo di restituzione che a loro incombe. Per la responsabilità amministrativa è la Procura della Corte dei Conti a dover dimostrare la colpevolezza del presunto autore del danno all'erario, mentre per la responsabilità CONTABILE si assiste in questo caso alla inversione dell'onere della prova.

E' utile ricordare la:

FALSITA' MATERIALE, quando un documento è stato oggetto di: contraffazione (documento posto in essere da persona diversa da quella che appare essere l'autore); alterazione (documento redatto da chi ne appare l'autore a cui sono state apportate, posteriormente alla sua redazione, modifiche di qualsiasi genere da parte di altro soggetto non legittimato). Il falso materiale, escludendo la genuinità del documento, può riguardare l'autore, la data, il luogo di formazione, il contenuto.

FALSITA' IDEOLOGICA, si ha in ogni caso in cui il documento, non contraffatto né alterato, contiene dichiarazioni menzognere: nel falso ideologico è lo stesso autore del documento ad attestare fatti non rispondenti al vero (ad esempio la presenza di testimoni in realtà non presenti). Ai fini della punibilità: le falsità materiali, se giuridicamente rilevanti, sono sempre punibili; le falsità ideologiche sono punibili se giuridicamente rilevanti, cioè se l'autore del falso ha disatteso l'obbligo giuridico di attestare il vero. Secondo la Corte di Cassazione – Sez. V “*ai fini della configurazione del reato di falso ideologico in atto pubblico, costituisce atto pubblico non solo l'atto destinato ad assolvere una funzione attestativa o probatoria esterna, con riflessi diretti ed immediati nei rapporti fra privati e P.A., ma anche gli*

atti cosiddetti interni, cioè quelli destinati ad inserirsi nel procedimento amministrativo, offrendo un contributo di conoscenza o di valutazione, sia quelli che si collocano nel contesto di una complessa sequela procedimentale - conforme o meno lo schema tipico - ponendosi come necessario presupposto di momenti procedurali successivi”.

Il T.U. 267/00 ha disciplinato la responsabilità gestionale.

Art.93 - Responsabilità patrimoniale per chi abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti ai primi (agenti contabili). Tale responsabilità è personale e non si estende agli eredi, salvo il caso in cui vi sia stato illecito arricchimento del dante causa e conseguente illecito arricchimento degli eredi stessi. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto.

Sono interessati amministratori e dipendenti degli enti locali.

Art.94 - Responsabilità disciplinare. Immediata sospensione dell'interessato dalla funzione o dall'ufficio ricoperti in presenza delle condizioni di cui all'art.58, comma 1, lett. a), b), c),d),e) e all'art.59, comma 1, lett. a),b),c).

Art.100 – Revoca - Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco o del Presidente della Provincia, previa deliberazione di Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.

Art.107 – Funzioni e responsabilità della dirigenza. Il comma 6 dispone “I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione”.

Art.141 - Scioglimento e sospensione dei Consigli Comunali e Provinciali per atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico e...

Art.142 - Rimozione e sospensione di amministratori locali per i motivi di cui al precedente art.141.

Art.143 - Scioglimento dei Consigli Comunali e Provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso. Responsabilità dei dirigenti e dipendenti (commi 5-6)

Art.240 - Responsabilità dell'organo di revisione. I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario.

Art.248 - Conseguenze della Dichiarazione di Dissesto - comma 5 (sanzione pecuniaria pari ad un minimo di 5 e fino ad un massimo di 20 volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione amministrativa).

Art.257 - Debiti non ammessi alla liquidazione - comma 2 (il Consiglio dell'Ente individua con propria delibera i soggetti ritenuti responsabili di debiti esclusi dalla liquidazione, dandone contestuale comunicazione ai soggetti medesimi e ai relativi creditori. Il buon andamento e l'imparzialità nell'amministrare un ente pubblico comporta il rispetto dei principi di efficienza, di efficacia e economicità, quali componenti essenziali e integrativi del PRINCIPIO DI LEGALITA'.

Il Codice Penale - Libro II - Titolo II - ha definito i delitti contro la P.A. e precisamente: Art.314 – Peculato; Art.315 - Malversazione a danno di privati; Art. 316 - Peculato mediante profitto dell'errore altrui; Art. 316bis - Malversazione a danno dello Stato; Art.316ter - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato; Art.317 – Concussione; Art.317bis - Pene accessorie; Art.318 - Corruzione per un atto d'ufficio; Art.319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio; Art.319bis - Circostanze aggravanti; Art.319ter - Corruzione in atti giudiziari; Art.320 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio; Art.321 - Pene per il corruttore; Art.322bis – Peculato, Concussione, Corruzione e Istigazione alla corruzione di membri degli organi della CEE e di funzionari CEE; Art. 322ter – Confisca; Art.323 - Abuso di ufficio; Art.323bis - Circostanze attenuanti; art.324 abrogato (Interesse privato in atto d'ufficio); Art.326 - Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio; Art.328 - Rifiuto di atti d'ufficio – Omissione;

Art.331 – Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità e al Capo III ha definito i delitti contro la fede pubblica, commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici; Art.477 - idem in certificati o autorizzazioni amministrative; Art.478 - idem in copie autentiche di atti pubblici e privati e in attestati del contenuto di atti; Art. 479 - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici; Art.480 - idem in certificati o in autorizzazioni amministrative; Art. 493 – Falsità commessa da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico.

Le regole di comportamento di carattere generale che devono essere osservate sono applicabili a tutti quelli che intervengono nelle procedure che, a qualunque titolo e per conto nell'interesse dell'ente, intrattengono rapporti con terzi. In linea generale è fatto divieto di influenzare le decisioni in maniera impropria e/o illecita. In particolare è fatto divieto di:

- omettere informazioni dovute al fine di orientare le decisioni in maniera distorta;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre in errori di valutazione amministrativa-tecnico-economico-finanziaria;
- richiedere e/o accettare direttamente o tramite terzi, somme di denaro o altre utilità in cambio di favori o altri vantaggi.

Tra l'altro, uno dei principi contabili della gestione orienta la rilevazione dei fatti amministrativi d'esercizio in modo da garantire la produzione di informazioni in merito alla situazione patrimoniale-finanziaria ed ai cambiamenti della stessa, nonché sugli andamenti economici dell'ente.

Orienta anche la rilevazione dei procedimenti di gestione in modo da ottenere informazioni attendibili sull'acquisizione delle entrate, sulla erogazione delle spese e sull'andamento complessivo della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'ente, affinché gli utilizzatori delle informazioni possano fare affidamento sulle informazioni gestionali come espressione veridica di ciò che si intende rappresentare.

Prima di entrare nel merito delle responsabilità e degli eventuali illeciti/reati commessi dal burocrate o dall'amministratore di un ente locale è utile un riferimento agli artt. 2621 e seguenti.

L'art. 2621 C.C. – False comunicazioni sociali, così recita: *“Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali ai fini di conseguire per se o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previsti dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero omettono fatti materialmente rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono punibili con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se la falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi”*.

Art. 2621 bis - Fatti di lieve entità . *“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'art. 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli affetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'art.1 Regio Decreto 16.03.1942 n.267. In tal caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale”*.

Art. 2621ter. - Non punibilità per particolare tenuità. *“Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131bis c.p., il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci, o ai creditori conseguenti a fatti di cui agli artt. 2621 e 2621bis”*.

I citati articoli sono inseriti nel libro V Codice Civile- Titolo XI- Disposizioni penali in materia di società e di consorzi.

Premesso che la Costituzione dispone che nessuno può essere punito se non in base a legge e che, nel rispetto del PRINCIPIO DI TIPICITA' del reato, la legge non può essere interpretata in via analogica, si ravvisa che, a mio modesto avviso, il disposto degli artt. 2621 e seguenti non attiene agli enti pubblici locali.

Tant'è che il Decreto Legislativo 231/2001, nel legiferare in materia di Responsabilità Amministrativa dell'ente, al comma 3 dell'art. 1 dispone che *“Le disposizioni in esso previste non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici, nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale”* se non nei casi previsti nel successivo art.5.

Pertanto è necessario rientrare nell'alveo delle responsabilità e dei delitti contro la pubblica amministrazione così come esposti precedentemente.

Vorrei richiamare l'attenzione di tutti sulla *“presunta”* autonomia gestionale della burocrazia che, a mio avviso, è sempre più condizionata dal *“potere politico”* che ha la capacità di *“nominare”* e quindi *“annacquare”* le decisioni gestionali della burocrazia. La *Riforma Madia* ha ulteriormente ampliato tale potere. Il tutto potrebbe costruire in un rapporto *“atipico”* che potrebbe sfociare di fatto nella collusione. Comunque, per limitare tale *“gap”*, la legge ha diversificato i *“meccanismi”* di controllo così da escludere che potessero confluire in un solo soggetto tutti i *“poteri”* gestionali e di controllo. Infatti alla Procura della Repubblica è data l'azione penale per la scoperta del reato e/o dell'evasione fiscale, alla Procura della Corte dei Conti l'azione del controllo contabile e la scoperta dell'illecito disciplinare con determinazione della responsabilità erariale.

I meccanismi di controllo interno sono stati diversificati per le stesse motivazioni e hanno la responsabilità primaria di salvaguardare gli equilibri di bilancio e quello finanziario complessivo dell'ente, nonché quello di segnalare eventuali *“anomalie”* che potrebbero sfociare in responsabilità erariale e in reati penali.

È utile presentare una casistica, naturalmente non esaustiva, di tutte le *“problematiche”* che si evidenziano in un ente locale, ma che per una *“strana”* osservazione, raramente emergono.

Inserimento in bilancio di crediti (R.A.) inesigibili o di dubbia esigibilità.

È *“l'errore”* più ricorrente, nonostante il T.U. all'art. 228, comma 3 dispone: *“prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei R.A. e R.P. l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle*

ragioni del mantenimento in tutto o in parte di residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art.3, comma 4 del D. Leg.vo 118/2011 e s.m.i.”.

In merito l'operazione di riaccertamento dei R.A. da ascrivere nel conto del bilancio è tesa alla verifica del permanere dei requisiti essenziali dell'accertamento delle entrate e precisamente la ragione del credito, il titolo giuridico, il soggetto debitore, la somma e la scadenza; durante tale verifica, da effettuarsi obbligatoriamente per ciascun singolo accertamento della gestione di competenza e per ciascun residuo attivo proveniente dagli anni precedenti, l'ente deve mantenere un comportamento prudente ricercando le condizioni dell'effettiva esistenza dei requisiti essenziali. Non è possibile riportare a residuo attivo negli anni successivi somme che non rispettano i requisiti essenziali del accertamento delle entrate.

La responsabilità e la competenza ad accettare e riaccertare sono affidate ai responsabili dei Servizi cui è attribuito il procedimento di gestione delle singole risorse di entrata. La verifica di esigibilità del credito riguarda le condizioni di insolvibilità del debitore che devono essere illustrate e motivate nella relazione del rendiconto, fermo restando che la rilevazione dell'accertamento segue l'aspetto giuridico dell'entrata, ossia il momento in cui sorge in capo all'ente locale il diritto a percepire somme di danaro.

I residui attivi o crediti inesigibili o di dubbia esigibilità devono essere eliminati dal conto del bilancio e iscritti nel conto del patrimonio tra le immobilizzazioni finanziarie al netto del relativo fondo svalutazione crediti. Infatti l'accertamento considerato inesigibile non deve essere inserito nel c/bilancio (determinando minore entrata), ma indicato nel c/patrimonio; l'accertamento considerato di dubbia esigibilità non va inserito nel c/bilancio, ma nel c/patrimonio; l'accertamento considerato insussistente non va inserito nel c/bilancio.

Al fine di garantire la conservazione del pareggio finanziario, in presenza di R.A. inesigibili o di dubbia esigibilità, l'ente, in sede di redazione del bilancio preventivo è opportuno che destini parte delle risorse di entrata nella spesa alla voce “*Fondo Svalutazione Crediti*” riducendo, così, la propria capacità di spesa.

Per quanto attiene la spesa è utile ricordare che gli impegni nel conto del bilancio vanno iscritti in base all'esistenza di una obbligazione giuridicamente perfezionata o di una disposizione di legge e precisamente:

- quando è controparte in un rapporto contrattuale e sussiste l'obbligo di pagare (es. contratto di fornitura di beni stipulato entro l'esercizio per il quale non è avvenuto il pagamento delle prestazioni; assicurazione; fitti passivi);
- prenotazione di impegno per una gara per la quale è stato pubblicato il bando entro il termine dell'esercizio (in mancanza costituisce economia di spesa);
- per rapporti obbligatori sorti per legge o per atti unilaterali (contributi e altre liberalità);
- per spese correlate ad accertamenti di entrate aventi destinazione vincolata;
- per spese finanziate in corrispondenza a mutui o a entrate aventi destinazione vincolata o con avanzo di gestione o avanzo di amministrazione o con alienazioni patrimoniali.

Il residuo passivo viene cancellato solo e unicamente quando vi è la certezza che non sussiste più l'obbligo di pagare, per motivi di sua insussistenza (minore spesa sostenuta rispetto all'impegno; prescrizione giunta ex art. 2934 c.c.).

Non devono essere riportati a R.P. negli anni successivi somme che non rispettano gli elementi costitutivi dell'impegno di spesa.

In analogia alla parte entrata, la responsabilità e la competenza ad accertare e riaccertare sono affidate ai responsabili dei servizi cui è attribuito il procedimento di gestione delle singole voci di spesa.

Sistema APPALTI: Modifica di contratti (VARIANTI) in contrasto con l'art.106 Codice Appalti;

- Frazionamento di lavori pubblici per consentire procedure negoziate o affidamenti diretti con gara fra 5 o massimo 10 concorrenti.
- Lavori di somma urgenza con giustificazioni "errate".
- Utilizzo del ribasso d'asta oltre i limiti previsti dalla normativa vigente.
- Riconoscimento di riserve in contrasto con la normativa vigente (ad es. L.R.13/2001 art.23, comma 2).

- Liquidazione e pagamento di prestazione di servizi senza accertamento delle condizioni previste dal capitolato (es. conferma documentata dell'utilizzo del personale per le prestazioni indicate nel bando; presentazione certificato di consegna a discarica degli eventuali rifiuti speciali ottenuti dall'esecuzione delle prestazioni).

- Nomina “irregolare” o “illegittima” di commissioni giudicatrici di gare di appalto.

Altri “meccanismi” irregolari:

- Rinnovo e proroghe di contratti di fornitura di beni e servizi in contrasto con l'articolo 23, legge 62/2005 “*I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi già scaduti o che vengono a scadere nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica a condizione che la proroga non superi comunque i sei mesi e che il bando di gara venga pubblicato entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge*”.

In merito le nuove precisazioni ANAC (vedi allegato)

- Assegnazioni “improprie” di posizioni organizzative.

- Assegnazione di incarichi dirigenziali all'Avvocato dell'ente locale in contrasto con la legge 247/2012, art.23 (vincolo di esclusività).

- Mancata attivazione di procedure di recupero crediti (ad es. è utile ricordare che la Corte di Cassazione, con propria ordinanza n.18499 del 26.7.2017, ha affermato che il Comune ha sei anni di tempo per accertare l'omessa presentazione della dichiarazione TARSU (il termine quinquennale per l'accertamento di ufficio decorre dal 20 gennaio dell'anno successivo rispetto a quando il contribuente avrebbe dovuto presentare la denuncia). L'art.1, comma 161 Legge 296/2006 dispone che il termine di decadenza quinquennale, già previsto per l'ICI, è stato esteso alla tassa rifiuti, i cui avvisi di accertamento d'ufficio devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

- Utilizzo “improprio” di risorse finanziarie vincolate per destinazione.

- Affidamento incarichi professionali in contrasto con l'art. 6, comma 7 D.L.78/10, convertito in legge 124/2013. In merito, la Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale della

Calabria, con sentenza 4.8.2016 n.193, ritiene impossibile la scelta discrezionale.

- Imputazione a residuo di spesa corrente di competenza.
- Richiesta e utilizzo di finanziamenti per lavori “*non utili*” (ad es. la realizzazione di un asilo-nido in un Comune dove le nascite solo in forte calo).

È ovvio che l'attivazione di procedimenti amministrativi non consoni alle vigenti disposizioni legislative costituiscono illeciti disciplinari e determinano responsabilità erariali e possono sfociare in reati penali, specialmente se i “*fatti*” sono esposti a seguito di valutazioni estimative.

I “*controllori*” dovrebbero effettuare la ricostruzione del processo di valutazione dei provvedimenti esaminati per addivenire ad eventuali manipolazione di risultato.

La nuova contabilità, prevista dal D.L.118/2011 e s.m.i. con la NOTA INTEGRATIVA, conferma tale “*ricostruzione*”.

Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti.

“Io speriamo che me la cavo”

IL CONTROLLO DI GESTIONE

IL CONTROLLO DI GESTIONE

INTRODUZIONE

La decisione, nelle scelte politiche, non deve tener conto solo dei “valori” ma anche delle risorse disponibili. I processi di consultazione e di calcolo, nelle scelte pubbliche, meritano un esame più accurato con valutazioni non empiriche e irrazionali. Oggi appaiono più evidenti le difficoltà di previsioni a lungo periodo e con propensione a scelte con esecuzione differita in conseguenza di condizionamenti finanziari imposti dallo Stato.

E' necessario, pertanto, una “moderna” ricerca operativa legata ai congegni di osservazione, di misurazione, di raffronto, di previsione dei fenomeni che interessano i centri decisori, e le strette relazioni fra obiettivi, risorse, variabili da considerare e strumenti di “controllo” a disposizione.

L'abito alla contabilità globale del sistema è confinato a pochi specialisti, spesso estranei alle decisioni politiche. E' difficile popolarizzare quella elementare operazione aritmetica che è la somma, ed è ancor più difficile convincere che per ogni unità di risorse vi sono sì vari usi possibili, ma che ne deve essere scelto uno soltanto. Vi è sempre scarsa cognizione intorno alle amplificazioni di alcuni effetti della spesa pubblica, alla connessione tra mutamenti apparentemente piccoli di essa e fluttuazioni positive o negative nei fenomeni di sviluppo e innovativi.

Il presente lavoro ha come principale compito quello di sollecitare, attraverso “valutazioni” tecnico-contabili, il ragionamento economico e di fornire agli amministratori, regolarmente, chiari dati di partenza munendoli dei necessari strumenti di ricerca operativa.

Il confronto delle utilità è alla base dell'azione di politica economica dell'ente pubblico.

L'art. 147 del T.U. 267/00 dispone che gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sistema di controllo interno deve:

Verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzabili, nonché tra risorse impiegate e risultati;

Valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguenti e gli obiettivi predefiniti;

Garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi.

Conseguentemente, ai sensi dell'art. 198 del T.U. 267/00 (Referto del controllo di gestione), spetta alla struttura operativa del controllo di gestione fornire le conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili, nonché, ai sensi degli artt. 196, 197 e 198 del T.U. 267/00 fornire le conclusioni del predetto controllo alla Corte dei Conti (art.198 bis T.U.267/00).

Pertanto, ai sensi del 2^a comma dell'art. 196 del T.U. 267/00 (controllo di gestione) il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi, articolato, ai sensi del successivo art. 197 T.U. 267/00, in almeno tre fasi: a) predisposizione del Peg; b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti; c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.

Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.

La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità dell'azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali rilevati dal Ministero dell'Interno, allegando al rendiconto la tabella dei parametri di riscontro della (eventuale) situazione di deficiarietà strutturale ed il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.

E' utile procedere, per completezza del lavoro, con l'IDENTITA' DELL' ENTE e precisamente:

A – Il profilo istituzionale;

B – Il sistema socio-economico del territorio del Comune di Castellaneta;

- C - Le linee guida del programma politico dell'amministrazione dell'ente;
- D - Le politiche gestionali attuate in corso di attuazione;
- E - Le politiche fiscali che l'ente ha attuato e che intende o meno proseguire nell'ambito impositivo di sua competenza evidenziando le ragioni e gli effetti sul bilancio;
- F - Assetto organizzativo evidenziando la filosofia organizzativa, il sistema informativo, cenni statistici sul personale, competenze professionali esistenti, fabbisogno di risorse umane in coerenza con il piano triennale di fabbisogno del personale;
- G - Convenzioni con Enti del settore pubblico evidenziando l'oggetto e le motivazioni.

METODOLOGIA della rilevazione e dell'analisi per il CONTROLLO DI GESTIONE.

E' da premettere che la caratterizzazione del controllo di gestione negli enti locali è l'assenza del reddito come obiettivo, come scelta fra le alternative e come parametro di valutazione. Pertanto risulta essere fondamentale l'individuazione di obiettivi puntuali, di criteri per la valutazione degli stessi, di parametri sostitutivi al reddito.

L'attuale sistema contabile è utile per soddisfare esigenze di controllo finanziario che è anche strumento di programmazione e controllo visto come sistema autorizzativo con approvazione dei limiti di spesa. Lo stesso è stato affiancato dalla contabilità economica che rappresenta le politiche di intervento dell'Ente che evidenzia gli obiettivi dei programmi di attività ed è l'espressione monetaria diretta dell'azione politica.

Il nuovo sistema contabile deve essere sviluppato seguendo le seguenti procedure e fasi:

1 - Programmazione di ogni servizio per il raggiungimento degli obiettivi che devono riportare i costi ed i risultati raccordati con il bilancio finanziario anche per individuare gli indicatori di risultato;

2 - analisi per singolo servizio della situazione contabile ed organizzativa nonché la descrizione dell'ambiente in cui si opera.

Da tale contesto l'individuazione di "standard" di rendimento, utili per controllare il raggiungimento degli obiettivi previsti e per una attività programmatoria tesa a migliorare l'attività dell'ente.

Il controllo di gestione è influenzato dall'ambiente esterno, rappresentato da vincoli normativi, dal grado di certezza delle entrate e dall'ambiente interno, rappresentato dalla struttura organizzativa, dalla struttura contabile e dall'insieme di norme interne e

dei fattori comportamentali e culturali. La struttura è attivata per centri di responsabilità e in centri di costo in modo da essere sottoposto a controllo.

In fase di programmazione il punto di partenza è l'esame dell'articolazione esistente dei vari servizi dell'Ente a cui compete la responsabilità di erogare servizi diventando strumento per la catalogazione delle attività con determinate competenze oggettive e funzionali individuando le macro attività svolte con la classificazione in servizi analitici (micro attività) in modo da consentire di effettuare analisi più approfondite e la misurazione della spesa per le diverse attività espletate e conseguire comparazioni ed analisi negli scostamenti.

Per la determinazione dei costi, da un punto di vista tecnico, si possono definire in costi pieni (l'ammontare totale delle risorse destinate ad un programma, cioè la somma dei costi diretti e di una quota parte indiretti) e i costi differenziati (ammortamenti, arredi, ecc e costi variabili, cioè che variano in proporzione al volume di attività svolte). Con l'ausilio di apposita modulistica è possibile indicare le spese di gestione relative ad ogni servizio. Conclusa la fase della rilevazione e determinazione dei costi, occorre procedere alla misurazione dei risultati, attraverso indicatori di attività, qualità e quantità.

STRUMENTI DI CONTROLLO: Sistema di budgeting.

Il sistema di controllo si basa su due classificazioni dei conti: una in termini di programma e l'altra secondo le linee di responsabilità, coordinati tra di loro come i budget con il conto consuntivo. Dai programmi approvati discende il budget operativo annuale che è la fase più rilevante del processo di controllo di gestione, in quanto lo stesso specifica le modalità di svolgimento delle attività nell'anno. La formulazione del budget operativo, predisposto dopo l'approvazione del bilancio di previsione ed il cui processo di budgeting deve avere inizio in tempi antecedenti al bilancio, è la fase operativa più rilevante del processo di controllo di gestione in quanto rappresenta le modalità di svolgimento delle attività nell'esercizio, attraverso stime di costi più puntuali di quelle contenute nel programma e l'affidamento della responsabilità di esecuzione del programma stesso ai singoli centri di responsabilità. Le entrate annuali sono definite in margini ristretti per cui il processo di budgeting deve consistere nella definizione degli impieghi in rapporto agli obiettivi fissati. I costi devono essere impostati sulla base di schemi quali: budget per natura dei fattori, incentrato su fattori produttivi quali, ad es., personale, materie prime, trasferimenti ed altri tipi di risorse e budget per programmi incentrato sulle attività per le quali le risorse sono impiegate in modo da consentire la valutazione delle quantità delle stesse da destinare ad ogni attività e permettere il confronto tra i costi di ciascun programma coi relativi dati di attività la cui definizione può essere ottenuta tramite indicatori di processo o carichi di lavoro e indicatori di obiettivo o misurazione

dell'output. Le fasi del budgeting sono sviluppate su formulazione di direttive generali dell'amministrazione e la loro successiva comunicazione ai centri di responsabilità; questi ultimi predispongono le proprie proposte, in accordo con tali indicazioni discutendo le stesse con l'amministrazione, incentrate su costi attesi di ciascun servizio e programma trovando la conclusione nella redazione del bilancio per programmi e per obiettivi.

La fase successiva del controllo di gestione è la verifica delle modalità di svolgimento della gestione e della misurazione dei valori da essa generata.

Tale misurazione è basata sulla rilevazione di natura contabile e finalizzata a una adeguata informazione; e sul controllo dell'efficacia e dell'efficienza volto ad accertare la coerenza tra lo svolgimento delle attività e degli obiettivi di budget.

E' ovvia l'indispensabile coerenza del sistema contabile con il budget che definisce i costi attesi mentre il sistema contabile rileva i costi effettivi. Senza tale coerenza non è possibile verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi di budget in termini di risorse impiegate. Il controllo dell'efficacia e dell'efficienza comprende i processi di controllo operativo (l'insieme di norme, procedure, modulistica e altri strumenti) che regola lo svolgimento della attività allo scopo di garantire il suddetto controllo analizzando, anche, la modalità di gestione specifiche e comportamentali degli attori del sistema.

L'aspetto problematico della revisione gestionale è la determinazione della qualità dei risultati (efficacia) che ciascun centro di responsabilità consegue per cui occorre individuare opportuni indicatori sia per quanto riguarda il rapporto tra obiettivi e prestazioni erogate (efficacia gestionale) sia il rapporto tra bisogni e/o domande e prestazioni erogate (aspetti sociali) affrontando la misurazione degli output che ha carattere essenziale. Senza di essa non c'è modo di valutare né l'efficienza (output/input) né l'efficacia (output/finalità perseguite). E' necessario utilizzare parametri con le seguenti caratteristiche: misure di risultato; misure di processo; indicatori di efficacia sociale.

SISTEMI DEGLI INDICATORI

Per indicatore si intende un sistema di strumenti atti a misurare l'attività e la produzione valido per un monitoraggio costante del livello di perseguimento degli obiettivi programmati e dei costi sostenuti. Per ogni esercizio o centro di costo, in linea di massima, sono necessari i seguenti indicatori: indicatori monetari; indicatori fisico- tecnici del livelli del livello di attività; indicatori di efficacia, di efficienza, di qualità; indicatori di equilibrio economico. Il tutto al fine di progettare concretamente e realisticamente lo sviluppo di REPORT di gestione. Indicatore di risultato: le grandezze che descrivono le attività più importanti svolte dalle varie strutture;

Indicatore di efficacia: il rapporto tra i risultati e gli obiettivi prefissati o il rapporto tra i risultati conseguiti e la domanda della collettività; Indicatore di efficienza: il rapporto tra i risultati conseguiti e la quantità di fattori produttivi impegnati, misurati sia in termini fisici che monetari; Indicatore di equilibrio economico: il rapporto tra entrate tariffarie e costo di produzione nel servizio. Alla fine della verifica periodica del grado di raggiungimento del piano degli obiettivi è necessaria l'individuazione degli indicatori di risultato che devono fornire una rappresentazione dell'attività dei servizi riferiti sia ai prodotti finali, consistenti negli obiettivi dell'ente (variabili tratte dal contesto socio-economico territoriale quali, ad es. km strade da mantenere, corsi di formazione, assistenza etc – sia negli atti prodotti e indirizzati a soggetti esterni quali, ad es., numero licenze, numero concessioni, ecc), che ai prodotti intermedi strumentali al raggiungimento degli obiettivi finali consistenti negli atti prodotti (ad. Es. delibere adottate, determinazioni, n. protocollo in entrata e in uscita, numero reversali e mandati emessi, ecc.) individuando parametri di sfondo, cioè grandezze rappresentative della realtà esterna (ad. Es. numero abitanti, numero studenti, numero imprese, numero disoccupati, ecc.). L'art 18 bis, comma 1 del D.lgs. 118/2011 prevede che gli Enti locali e i loro enti ed organismi strumentali adottino un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio e che il comma 3 del citato art. 18 bis prevede che gli stessi enti allegano il "Piano degli indicatori" al bilancio di previsione o al budget di esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio di esercizio a decorrere dall'esercizio 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019. Con decreto del Ministero dell'Interno 22 Dicembre 2015 è stato pubblicato il Piano degli Indicatori del bilancio di previsione del rendiconto di esercizio e degli organismi ed enti strumentali degli enti locali, suddiviso in indicatori sintetici, indicatori analitici e quadro sinottico (vedi allegati). Conseguentemente il referto dell'ufficio "controllo di gestione" ne terrà conto a far tempo dal rendiconto esercizio 2016 sulla base del provvedimento adottato dal Consiglio Comunale che deve decidere se adottare il Piano con indicatori sintetici o con indicatori sintetici e analitici.

SISTEMA DEL REPORT E DEL REPORTING

Il rapporto di gestione o sistema di reporting conclude il sistema della contabilità che sta a fondamento del processo di controllo e deve contenere caratteristiche di globalità, periodicità e sistematicità concretizzandosi nei "rapporti informativi" di controllo che formulati in forma sintetica riportino: il confronto tra costi effettivi e costi previsti; il confronto tra misure di risultato e/o di processo; degli output effettivi

e quelli previsti; dati non monetari relativi ad altri input che non sono costi (ad es. personale , ore di servizio, ecc.). Dai reports devono potersi evidenziare gli eventuali scostamenti tra valori attesi e quelli effettivi onde consentire, prima di tutto, ai responsabili dei servizi, di individuare le eventuali necessarie azioni correttive. Infatti ogni centro di responsabilità può essere valutato in quanto entità economica ed in considerazione alle capacità del suo responsabile di rispettare gli impegni assunti in sede di Budget/Peg. Nel primo caso predominano le considerazioni di carattere economico, nel secondo le considerazioni di natura comportamentale. In questa dimensione i reports devono contenere: l'ambito di responsabilità dei destinatari; il confronto dei risultati effettivi con il miglior parametro di riferimento disponibile; l'evidenziazione delle informazioni più importanti che possono influenzare le decisioni del destinatario; la tempestività, la chiarezza e la aggregabilità per una visione complessiva della gestione, fornendo così un valido strumento atto al controllo delle modalità di svolgimento della gestione all'analisi di programma sulle opportunità e/o necessità di potenziamento, dimensionamento, ristrutturazione o abbandono dei programmi. L'analisi attiene ai flussi dei servizi, alle procedure amministrative, alle tecniche utilizzate, ecc. utilizzando vari strumenti, dal confronto tra i vari costi di attività all'intelligenza e al buon senso. L'esito finale consiste nella formulazione di conclusioni e suggerimenti, che in uno con i risultati della valutazione di programma, fornisca elementi di decisione per programmazioni future o per revisioni strutturali.

MISURAZIONE STATO ATTIVAZIONE DELLE ENTRATE E DELLA SPESA

- A- Grado di attendibilità delle previsioni, dato al complemento all'unità del rapporto tra variazioni nel corso di esercizio e previsioni iniziali (variazioni/previsioni iniziali), assume valore 0 quando il rapporto variazioni/previsioni iniziali hanno lo stesso valore.
- B- Grado di acquisizione delle risorse, dato dal rapporto tra accertamenti/previsioni assestate che crea il grado di riscossione.
- C- Capacità di riscossione delle entrate, dato dal rapporto tra variazioni e previsioni iniziali (riscossioni/accertamenti: capacità di riscossione).

SPESE

- 1 - Grado di attendibilità delle previsioni, dato dal rapporto tra variazioni e previsioni iniziali.

2 - Grado di utilizzo delle risorse, dato dal rapporto tra impegni/previsione competenze assestate.

3 - Grado di capacità di erogazione della spesa, dato dal rapporto tra liquidazione/ impegni.


IL COMUNE COME “SISTEMA SOCIO-ECONOMICO-CULTURALE”




Il Comune di Castellaneta non può essere considerato un'entità a se stante, bensì un sistema che vive di rapporti e connessioni con altri attori con cui sono condivisi interessi socio-economici e culturali. E, in tale logica, il sistema deve comunicare, attraverso un processo di mappatura ed identificazione di tutti gli stakeholders, quanto si è preventivato e realizzato per l'ascolto e la comprensione dei cittadini per recepire i bisogni e farsene carico attraverso soluzioni mirate all'interno della formazione dei bilanci. In tale logica si suggerisce la “creazione” della CARTA DEL CITTADINO per la customer satisfaction. E' necessario, come previsto dalla normativa, che il Consiglio Comunale formuli, nell'ambito della programmazione, l'elaborazione e la redazione del bilancio sociale in modo da portare a conoscenza della popolazione amministrata i risultati ottenuti. La metodologia adottata, anche sulla base di quanto disposto dal regolamento comunale, associa una visione finanziaria ed economica d'insieme con una puntuale analisi degli effetti prodotti. L'esame in termini quantitativi e qualitativi delle risorse finanziarie “raccolte” e del relativo impiego non può comunque prescindere dai compiti e dalle funzioni che la Legge (artt. 13- 14 T.U. 267/00) assegna al Comune: “Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo rispettive competenze” nonché i compiti per servizi di competenza statale quali i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e statistica e funzioni delegate dalla Regione Puglia. I valori che guidano le scelte di fondo e gli obiettivi strategici della amministrazione sono approfonditi da questo “ufficio-controllo di gestione” analizzando e rappresentando nell'arco del quadriennio 2012-2015 la gestione dell'Ente Comune di Castellaneta con riferimento alla dimensione corrispondente alla normativa vigente. Sul controllo di gestione la sezione regionale di controllo ha osservato con propria delibera n. 172/2016 che il Comune di Castellaneta non ha elaborato i referti annuali di controllo di gestione anche a causa dell'assenza del componente esterno.

E' ovvio che in questa "progettazione" l'intento è quello di accompagnare ed esplicitare i rendiconti dell'ente, e quindi la gestione, così da porre in evidenza le utilità per la popolazione. L'analisi degli effetti prodotti direttamente e indirettamente sui portatori di interessi attraverso l'attività compiuta nel corso del quadriennio in oggetto vuole porre in evidenza il ruolo ricoperto da amministratori e apparato burocratico e il grado di incidenza sul tessuto socio-economico-culturale del territorio, ponendo come base la responsabilità programmatica e gestionale dei soggetti prima indicati con la funzione sociale dell'ente, partendo dall'analisi delle caratteristiche della popolazione e del territorio, utilizzando i dati statistici ISTAT per poi proseguire con i dati finanziari e i servizi offerti disaggregando e riaggregando dati in funzione dei compiti dell'ente (DIMENSIONE TERRITORIALE), sviluppare un insieme di principi che consentano una rapida ed efficace introduzione di un modo di perseguire obiettivi gestionali tali da massimizzare le riserve finanziarie umane e strumentali disponibili. L'etica sociale comporta un valore intrinseco -assunzione di responsabilità da parte dei "gestori" - e un valore strumentale che consente ulteriore sviluppo. I valori della missione passano dalla ricostruzione del gruppo e quindi dalla crescita individuale. Partecipano alla missione sia i portatori di interessi sia la struttura burocratica su indirizzo politico che partecipa con la volontà di migliorare innalzando gli obiettivi qualitativi e quantitativi. Fattori importanti del presente lavoro sono: una critica equilibrata, la valutazione dell'organizzazione progettuale, del lavoro, della soddisfazione della comunità amministrata (DIMENSIONE ETICA e ORGANIZZATIVA); illustrazione e misurazione dei risultati dell'attività dell'ente in un andamento economico-finanziario (DIMENSIONE GESTIONALE). La costruzione del referto del controllo di gestione ha come presupposto la preventiva definizione degli strumenti contabili e di programmazione da cui trarre le informazioni quantitative e qualitative della gestione articolata sulla: definizione della metodologia di rendicontazione in modo da rendere comprensibile il contenuto attraverso indicatori di sintesi che permettano di quantificare i risultati in termini di efficacia e di efficienza con l'adozione di indicatori atti a valutare non solo il livello di autonomia finanziaria, e di conseguenza il grado di dipendenza dai trasferimenti, e impositiva ma anche l'indice di rigidità strutturale e la capacità di previsione degli impegni, con la conseguente valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi legati sia alla gestione corrente che agli investimenti; rilevazione delle informazioni per la raccolta dei dati, attraverso l'ausilio di diversi strumenti contabili quali il bilancio di previsione, relazione previsionale e programmatica, conto del bilancio, relazione sul rendiconto, PEG; redazione del referto con elaborazione delle informazioni acquisite in forma accessibile attraverso il sostegno grafico ai dati contabili che permette una visione più immediata degli stessi (tutte le tabelle riportanti dati demografici, territoriali, classificazione


di entrate e di spese sono accompagnate da rappresentazioni grafiche che mostrano il trend di ogni fattore e attività esaminati).


Lo svolgimento dell'attività dell'Ente ha come base il programma politico del sig. Sindaco, cioè le linee fondamentali di intervento che lo stesso sindaco sottopone al Consiglio per presa visione. Il programma viene posto in attuazione dalla giunta (input politico) che lo deve pianificare, tradurre e gestire (all.1) utilizzando l'organizzazione dell'ente con i suoi punti di forza, punti di debolezza, opportunità e minacce che devono confluire in un piano strategico (bilancio di previsione) costruito su parametri tecnici, economico-finanziari e normativi e su strategie di attività, di portafoglio e strategie orizzontali (all.2). Con gli all. 3 (controlli interni); 4 (sistema operativo); 5 (definizione degli indicatori); 6 (parametri di valutazione della gestione globale dell'ente) sono sviluppati i metodi di programmazione. Negli all. 7 (Servizio); 8 (Sistema budgetario per programmi-funzione e centri di costo/ responsabilità- spesa corrente); 9 (Sistema budgetario per programmi-funzione e centri di costo/ responsabilità per spesa in c/capitale).





Programma Politico.
Linee fondamentali
di intervento
presentato dal
Sindaco o Presidente
Provincia e approvato
dal Consiglio





DEFINIZIONI DEGLI INDICATORI

1) DOMANDA DI SERVIZIO DA EROGARE:
(in fase di programmazione)

2) OFFERTA QUALITATIVA DEL SERVIZIO: 1) schede di rilevazione per l'utenza esterna
(a consuntivo) 2) per l'utenza interna variabili quantitative e parametri qualitativi

3) INDICATORI DI ATTIVITA':

- prodotti intermedi
- " finali (n. licenze, concessioni in uso, ecc.) da descrivere in termini fisici e in termini monetari

4) INDICATORI DI QUALITA':
(livello prestazionale del servizio)

-variabili quantitative o parametri qualitativi anche standardizzati (lo standard costituisce un obiettivo dinamico prestabilito nel tempo, p.e. annualmente dal soggetto erogatore ed è un elemento di informazione trasparente sul livello di qualità del servizio erogato), che esprimono la capacità di soddisfare le aspettative dell'utenza, cliente, sia esterna che interna.




5) INDICATORI DI EFFICACIA:
(efficacia sociale e gestionale quantitativa e qualitativa)

rapporto tra risultati e domande pervenute esprime il grado di soddisfacimento dell'utenza



6) INDICATORI DI ECONOMICITA'

1) l'efficienza tecnica intesa come capacità



ED EFFICIENZA (e di produttività):

di raggiungere il massimo output con una determinata dotazione di mezzi e tecnologie a disposizione

scarso risultato = combinazione non ottimale dei fattori produttivi (sottoutilizzazione tecnol., assenteismo, demotivazione del personale, ecc.)


2) l'efficienza gestionale ed economica intesa come capacità di ridurre i costi unitari di produzione

$$\text{costo unitario del servizio} = \frac{\text{costo totale}}{\text{n. unità erogate}}$$

$$\text{grado di efficienza gestionale} = \frac{\text{input}}{\text{output}}$$


Riassumendo:

L'efficienza complessiva è determinata da:




S E R V I Z I O


PROGRAMMI
MACRO OBIETTIVI
MICRO OBIETTIVI
FASI



STAKEHOLDERS ESTERNI



Interazione dei cittadini con le attività del Comune



Interazione delle Imprese con le attività del Comune



Interazione dei soggetti di promozione sociale con le attività del Comune

Responsabile della prevenzione della corruzione

(art.1 comma 8 legge 6.11.2012 n.190)

- L'organo di indirizzo politico individua il responsabile della prevenzione della corruzione, di norma, nel Segretario dell'ente, salva diversa e motivata determinazione.
- Entro il 31 gennaio di ogni anno (art.34 bis, co. 4 D.L.18.10.2012) su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, l'organo di indirizzo politico adotta il PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE della CORRUZIONE (la mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione del responsabile).

O.I.V.

L'*Organismo Indipendente di Valutazione* (O.I.V.) ha come compito quello di collaborare nella predisposizione ed aggiornamento del sistema di misurazione, valutazione della *performance* organizzativa dell'ente, nonché del sistema di integrità e trasparenza dell'azione amministrativa dei dirigenti e del personale sulla base della rilevazione della mappa dei rischi.

Il tutto per il miglioramento della qualità del servizio offerto dall'ente, della valorizzazione delle competenze professionali tecniche e gestionali, della responsabilità per risultati.

L'O.I.V. deve:

- monitorare il funzionamento del sistema della “*valutazione*”;
- garantire la correttezza del processo di misurazione e valutazione;
- attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità.
- comunicare tempestivamente eventuali criticità riscontrate agli organi dell'Amministrazione, alla Corte dei Conti, all'Ispettorato per la Funzione Pubblica.
- proporre all'organo di indirizzo politico-amministrativo la valutazione annuale dei responsabili dei Servizi con una relazione in merito.

Compiti non facili che, a mio sommo avviso, devono essere sviluppati anche in “*collaborazione*” con i Nuclei *Interno di Gestione e Strategico* sulla base del Bilancio di Previsione, del D.U.P., del P.E.G. con il piano dettagliato degli obiettivi e soprattutto sulla rilevazione sistematica dei risultati dei servizi.

Art. 14. Definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile

1. In considerazione della particolare opportunità di addivenire in tempi rapidi all'effettiva riparazione dei danni erariali accertati con sentenza di primo grado, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 231 a 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, si applicano anche nei giudizi su fatti avvenuti anche solo in parte anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge, indipendentemente dalla data dell'evento dannoso nonché a quelli inerenti danni erariali verificatisi entro la data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che la richiesta di definizione sia presentata conformemente a quanto disposto nel comma 2.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, deve essere presentata, nei venti giorni precedenti l'udienza di discussione e comunque entro il 15 ottobre 2013, specifica richiesta di definizione e la somma ivi indicata non può essere inferiore al 25 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado; in tali casi, la sezione d'appello delibera in camera di consiglio nel termine perentorio di 15 giorni successivi al deposito della richiesta e, in caso di accoglimento, ai fini della definizione del giudizio ai sensi del comma 233 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decreto da comunicare immediatamente alle parti determina la somma dovuta in misura non inferiore a quella richiesta, stabilendo il termine perentorio per il versamento entro il 15 novembre 2013, a pena di revoca del decreto laddove il pagamento non avvenga nel predetto termine.

2-bis. Qualora la richiesta di definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile formulata ai sensi e nei termini di cui ai commi 1 e 2 sia accompagnata da idonea prova dell'avvenuto versamento, in unica soluzione, effettuato in un apposito conto corrente infruttifero intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede al successivo versamento al bilancio dello Stato o alla diversa amministrazione in favore della quale la sentenza di primo grado ha disposto il pagamento, di una somma non inferiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado, la sezione d'appello, in caso di accoglimento della richiesta, determina la somma dovuta in misura pari a quella versata.

2-ter. Le parti che abbiano già presentato istanza di definizione agevolata, ai sensi dei commi 1 e 2, precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono modificarla in conformità alle disposizioni di cui al comma 2-bis entro il 4 novembre 2013. Entro il medesimo termine, le parti, le cui richieste di definizione agevolata presentate ai sensi dei commi 1 e 2 abbiano già trovato accoglimento, possono depositare presso lo stesso giudice che ha emesso il decreto istanza di riesame unitamente alla prova del versamento, nei termini e nelle forme di cui al comma 2-bis, di una somma non inferiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado; la sezione d'appello delibera in camera di consiglio, sentite le parti, nel termine perentorio di cinque giorni successivi al deposito della richiesta e, in caso di accoglimento, ai fini della definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 1, comma 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decreto da comunicare immediatamente alle parti, determina la somma dovuta in misura pari a quella versata.

31/8/2017

L 266/2005

231. Con riferimento alle sentenze di primo grado pronunciate nei giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti per fatti commessi antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna possono chiedere alla competente sezione di appello, in sede di impugnazione, che il procedimento venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza.

232. La sezione di appello, con decreto in camera di consiglio, sentito il procuratore competente, delibera in merito alla richiesta e, in caso di accoglimento, determina la somma dovuta in misura non superiore al 30 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado, stabilendo il termine per il versamento.

233. Il giudizio di appello si intende definito a decorrere dalla data di deposito della ricevuta di versamento presso la segreteria della sezione di appello.

2. BILANCIO DI PREVISIONE

Il bilancio di previsione deve essere presentato al Consiglio entro il 31 Dicembre e riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni di Bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel DUP, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al D.lgs. 118 del 23.06.2011, del D.lgs. 126 del 10.08.2014, del decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 01.12.2015 e successive modificazioni.

Il termine del 31.12 può essere differito con decreto ministeriale. Il bilancio di previsione finanziaria comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale. Il sistema contabile di questo ente garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale con l'adozione: A) della contabilità finanziaria, che ha natura autorizzatoria e consente la rendicontazione della gestione finanziaria; B) della contabilità economico-patrimoniale, ai fini conoscitivi, per la rilevazione degli effetti economico e patrimoniali dei fatti gestionali e per consentire la rendicontazione economico e patrimoniale. Per le finalità suindicate viene garantita la rilevazione unitaria dei fatti gestionali attraverso l'adozione di un piano integrato dei conti, articolato in piano finanziario, economico e patrimoniale, secondo lo schema di cui all'allegato n. 6 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Il livello minimo di articolazione del piano dei conti finanziario, ai fini dell'accordo con i capitoli e gli artt. del PEG è costituito almeno dal 4^o livello. Ad ogni transazione, per garantire la tracciabilità di tutte le operazioni gestionali e la movimentazione dei vari del piano dei conti integrato, è attribuita una modifica ai sensi degli artt. 5-6-7- D.lgs. 118/11 e s.m.i. Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo amministrativo e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relativa alle spese correnti sommate alla previsione di competenza relative ai trasferimenti in capitale, al saldo negativo della partita finanziaria e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati ai rimborsi dei prestiti e dell'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate sul principio applicato alla contabilità finanziaria.

ENTRATE

Uno dei principali compiti della società moderna, quello di indirizzare le risorse nella giusta direzione e utilizzarle senza sperperi, è obiettivo da porre a base dell'intero sistema del "prelievo fiscale". E' necessario che queste risorse siano prelevate in modo accettabile per gli scopi che rendono massimi i risultati della loro erogazione con la consapevolezza di dover dedicare maggiori cure al metodo attivato per il prelievo. Dobbiamo confessare che il sistema di finanza pubblica, sia per la fase politica delle scelte, sia per quella amministrativa dell'esecuzione, risente di non lievi distorsioni, lacune e insufficienze. Il rapido ritmo di espansione degli ultimi decenni sembra averne accentuato gli aspetti più deboli, sia nel campo dell'armatura istituzionale sia in quello operativo ed esecutivo. E' necessario ed urgente un accurato riesame della finanza pubblica perché è in atto un rilevante squilibrio tra finanza pubblica empirica e finanza pubblica ottimale, tra strumenti ed obiettivi, tra risorse utilizzate e fini raggiunti. La risposta dell'ambiente politico e sociale a questi problemi è stata finora reticente o si è risolta in una stanca rassegnazione. Nessuno si è opposto alla " Spending Review", che sta portando gli enti locali all'impossibilità di rispondere alle esigenze della popolazione amministrata a tutto vantaggio del bilancio statale. Viene reputato inopportuno ammonitore, "inutile saggio", colui che vi si sofferma. L'opinione pubblica si accontenta delle occasionali ricerche e degli occasionali rimedi suscitati da episodici scandali.

° Entrate tributarie costituite da:

A) imposte (IMU, TASI, addizionale comunale IRPEF, addizionale comunale sul consumo di energia elettrica, imposta comunale sulla pubblicità e fondo per la solidarietà comunale)

B) Tasse (occupazione per aree pubbliche, TARI, occupazione passi carrabili)

C) Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie (pubbliche affissioni)

Come allegato prospetto, si evince, nel quadriennio, un andamento costante. Le problematiche connesse sono dovute alla capacità di riscossione, con una percentuale che deve tendere ad un sensibile miglioramento. Infatti, il mancato introito obbliga l'ente all'utilizzo di anticipazione di tesoreria. ° Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello stato, della Regione e di altri Enti, anche per funzioni delegate costituite da:

A1) Contributi dello Stato (contributi statali, fondo perequativo, sviluppo, investimenti) Sono contributi elargiti sulla base di norme generali.

B1) Contributi della Regione (contributi vari, per il servizio mensa, per il servizio trasporti, per scuole materne non statali, per diritto allo studio, per rimborso oneri personale ex UMA)

C1) Funzioni regionali delegate (borse di studio, sostegno abitazioni) i cui contributi hanno il vincolo di destinazione .

D1) Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico. Trattasi di contributi di piccolissima entità assegnati dal GAL.

° Entrate extra-tributarie costituite da:

A2) Proventi servizi pubblici (diritti di segreteria, diritti di rogito, violazione regolamenti comunali; violazioni alla circolazione stradale; proventi illuminazione votiva e tumulazione; servizio mensa; colonia soggiorni stagionali; impianti sportivi; acquedotto comunale; servizio depurazione; auditorium ; diritti tecnici e quota fondo 163/06; impianti fotovoltaici;)

B2) Proventi Beni del'Ente (fitti fondi rustici; fitti fabbricati; fitti appartamenti comunali e case CER; demanio marittimo; concessioni cimiteriali; canoni concessione beni demaniali e patrimoniali) il cui importo può essere incrementato con una revisione dei canoni,

C2) Interessi su anticipazioni e crediti. Trattasi di una entrata "simbolica".

D2) Proventi diversi (5% di Stato; Eco sostenibilità; Royalties eolico; introiti diversi) .

° Indice di autonomia finanziaria rappresenta la capacità dell'ente di acquisire autonomamente le risorse finanziarie necessarie per il finanziamento della spesa. E' dato dal rapporto tra il TIT I + il TIT III delle entrate su TIT I + TIT II + TIT III delle entrate.

L'indicatore assume un significato positivo quanto più il risultato si avvicina all'unità, come nel nostro caso.

° Indice di autonomia impositiva misura quanta parte delle entrate correnti, esclusi i trasferimenti statali o di altri enti del settore pubblico, sia stata determinata da entrate proprie di natura tributaria. E' data dal rapporto tra TIT I entrata sui primi tre titoli entrata.

° Indice di pressione finanziaria rappresenta la pressione finanziaria a cui ciascun cittadino è sottoposto sia con la pressione diretta che con l'indiretta. E' dato dal rapporto della sommatoria dei primi due titoli delle entrate accertate con la popolazione residente.

° Indice di autonomia tariffaria propria, misura in termini percentuali la partecipazione delle entrate del TIT I alla determinazione delle entrate complessive correnti.

E' dato dal rapporto tra il TIT III entrate/primi 3 titoli delle entrate.

° Indice di intervento erariale pro-capite, misura la somma media che lo Stato eroga all'Ente per ogni cittadino residente per spese strutturali e servizi pubblici. E' dato dal

Rapporto tra trasferimenti erariali/popolazione residente.

Il dato dimostra la capacità dell'amministrazione di attivare forme di "finanziamento" aggiuntive a quelle derivanti da risorse finanziarie proprie.

° Indice di intervento regionale pro-capite misura la partecipazione regionale al finanziamento di spese di struttura e di servizi.

E' dato dal rapporto trasferimenti regionali/popolazione residente.

Anche in questo caso la dimostrazione che l'amministrazione ha ben sviluppato e attivato le "vie regionali" per ottenere contributi finanziari.

Recupero tributi

L'amministrazione ha proceduto con iscrizione a ruolo delle partite iscritte a residui attivi relative ai tributi con invio ad Equitalia Spa.

SPESA

La “Spending Review” non consente alcuna riqualificazione della spesa, atteso che si è andati verso una “riduzione tout court” obbligando l’ente a ragionare col minimo di errore sulle previsioni di lungo periodo migliorando le condizioni delle scelte operanti per un certo numero di anni (vedi l’approvazione del piano urbanistico generale). E’ ovvio il suggerimento di affinare i congegni di previsione e tener conto maggiormente del sistema di prospettive ragionevoli che se ne possono trarre. Infatti non è possibile trasferire sul contribuente il peso di cose che oggi ci sembrano opportune (vedi il servizio di nettezza urbana). E’ necessario sviluppare, nella sua tecnica, una politica finanziaria di medio - lungo periodo verificando costantemente gli effetti sperati per spostare in modo tempestivo la direzione e la lunghezza del tiro. In concreto, l’aspetto cui occorre puntare l’attenzione è il rapporto tra risultati previsti o realmente conseguiti dalla spesa e costi sopportati, cioè quello che chiamiamo la misurazione del grado di efficienza. Sebbene per grandi linee qualche raffronto è stato compiuto, la grande difficoltà nell’esame della congruità tra risorse utilizzate e risultati raggiunti deriva dalla mancanza di paragoni possibili. A parte il fatto che, per la spesa pubblica, è assai precaria la valutazione dei risultati in termini monetari, non vi è neppure la possibilità di raffronti concorrenziali rigorosi; non vi è all’interno del sistema un mercato dei beni e dei servizi offerti dall’ente. Ma è, senza dubbio, possibile e necessario un giudizio di efficienza tecnica e amministrativa, cercando di individuare coloro che debbono domandare e coloro che debbono offrire i dati necessari, sempre che si esiga che siffatti dati siano tempestivamente presentati e giudicati. Neppure l’equilibrio del bilancio dell’ente è un elemento risolutivo in tutte le occasioni. Finora resta, però, il solo criterio oggettivo che, sia pure in un arco pluriennale, consenta di distinguere un’amministrazione ordinata da un’amministrazione allegra collegando i predisposti equilibri finali tra risorse erogabili e risorse erogate. L’esistenza di troppo frequenti gestioni fuori bilancio, il permanere di oneri pregressi, l’estrema varietà di criteri e delle fonti di finanziamento deformano il bilancio dell’ente in senso opposto a quello desiderato. La crescente rigidità dei bilanci dell’ente locale è un altro fenomeno al quale dobbiamo rivolgere tutta la nostra attenzione, specialmente in una democrazia che ha bisogno di continue graduali trasformazioni nel modo di prelievo e nel modo di spesa e che non ha uno strumentario anticongiunturale a disposizione. La mancanza di flessibilità della finanza locale rappresenta un pericolo: in questi ultimi anni il grado di rigidità si è notevolmente accresciuto, a fronte di un’estrema variabilità assunta dai fattori politici ed economici che determinano le condizioni della pubblica entrata e della pubblica spesa.

Appare indispensabile, pertanto, formare una pubblica opinione che sia più informata della gestione dell'ente e quindi in grado di esprimere giudizi non casuali. La chiarezza dei bilanci, la larga possibilità di accesso all'informazione, la tempestività dei rendiconti, la documentazione delle scelte operate gioveranno in siffatta direzione a dare forma concreta e ad estendere quel tipo fondamentale di controllo civile che è al controllo diretto del cittadino. La nuova programmazione può offrire un apporto notevole per precalcolare il ritmo della spesa pubblica, sebbene non si possano ipotizzare modelli teorici validi in ogni occasione, ed ha come compito principale quello di assicurare un ritmo regolare di formazione, e buoni e solidi destini alla gestione della cosa comune, di indirizzare cioè le risorse sulla giusta direzione e utilizzarle senza sperperi. Il prelievo tributario è stato effettuato, sulla base di disposizioni legislative nazionali, in modo accettabile e per scopi che hanno massimizzato i risultati della loro erogazione. Probabilmente il concetto fondamentale di utilità aggregata dell'intero sistema comunale di entrate e spese, e tutto il comportamento complessivo delle forze interagenti, non è ancora sufficientemente chiarito. Sebbene non sia facile avere nozione quantitativa di siffatta utilità complessiva del sistema, né sia facile misurarne in ogni momento gli effetti mediati, sarà utile compiere sforzi per tentarne l'esame, per allontanarci progressivamente da giudizi letterari o aprioristici. Nella fase politica e tecnica delle scelte di spesa del quadriennio in esame è comparso un buon calcolo di costi-opportunità ed una buona comprensione dei limiti che alle risorse disponibili pongono sia il ritmo di sviluppo generale sia la necessaria proporzionalità delle componenti del reddito complessivo della cittadinanza. ¶

3. CONCLUSIONI

La stabilità politica e gestionale dell'ente non è conquista che possa considerarsi realizzata una volta per tutte ma è esigenza che occorre riproporsi quotidianamente e soddisfare con flessibilità adeguata alla mutevolezza degli accadimenti che possono insidiarla, per cui è necessario che l'opera di informazione, di discussione, di critica costruttiva sia svolta con spirito sgombro da animosità particolaristiche ed aperto al comune riconoscimento che una "gestione politico-amministrativa" stabile rappresenti un bene comune.

Con questa riflessione non manca certo la materia su cui rivolgere ed esercitare le capacità critiche essendo utile e necessario avere cura che la domanda globale dei cittadini non risulti eccessiva o carente, in rapporto alle risorse disponibili con una programmazione finanziaria che eviti di dover registrare a posteriori che le cose sono andate così come sono andate, ma di voler imprimere, per quanto rientri nei margini di manovra consentiti dalla possibile libertà di scelta, una linea coerente allo sviluppo.

Un periodico sereno esame, sagacemente istituzionalizzato, di mezzi e fini, di istanze e di concrete possibilità, non dovrebbe rappresentare un compromesso di tipo corporativo, ma un convinto tentativo di contemperamento di esigenze, un responsabile proporzionamento dei sacrifici, una condotta – in breve – dettata dalla consapevolezza che non è difficile metter mano sul "sistema".

Difendere fermamente questo "strumento" è dovere permanente degli amministratori e degli amministrati; è interesse di tutte le classi sociali ed in particolare di quelle più deboli; è garanzia di tutte le soluzioni correttamente indirizzate ad uno sviluppo duraturo e non caotico del territorio, quale si desidera e al quale è legato il progresso della popolazione amministrata.

ALLEGATI



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 11 e 14 della legge 29 settembre 2000, n. 300, che delega il Governo ad adottare, entro otto mesi dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche e delle societa', associazioni od enti privi di personalita' giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale secondo i principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 11;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2001;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, a norma dell'articolo 14, comma 1, della citata legge 29 settembre 2000, n. 300;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Capo I RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

SEZIONE I

Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilita' amministrativa

Art. 1. *Soggetti*

1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilita' degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalita' giuridica e alle societa' e associazioni anche prive di personalita' giuridica.
3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonche' agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Art. 2.
Principio di legalita'

1. L'ente non puo' essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilita' amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

Art. 3.
Successione di leggi

1. L'ente non puo' essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce piu' reato o in relazione al quale non e' piu' prevista la responsabilita' amministrativa dell'ente, e, se vi e' stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici.

2. Se la legge del tempo in cui e' stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono piu' favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o temporanee.

Art. 4.
Reati commessi all'estero

1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui e' stato commesso il fatto.

2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta e' formulata anche nei confronti di quest'ultimo.

Art. 5.
Responsabilita' dell'ente

1. L'ente e' responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unita' organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Art. 6.

Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente

1. Se il reato e' stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento e' stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi e' stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attivita' nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalita' di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, puo' formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneita' dei modelli a prevenire i reati.

4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

5. E' comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

Art. 7.

Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente

1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente e' responsabile se la commissione del reato e' stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

2. In ogni caso, e' esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonche' al tipo di attivita' svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attivita' nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

4. L'efficace attuazione del modello richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attivita';
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Art. 8.

Autonomia delle responsabilita' dell'ente

1. La responsabilita' dell'ente sussiste anche quando:

- a) l'autore del reato non e' stato identificato o non e' imputabile;
- b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando e' concessa amnistia per un reato in relazione al quale e' prevista la sua responsabilita' e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.

3. L'ente puo' rinunciare all'amnistia.

SEZIONE II

Sanzioni in generale

Art. 9.

Sanzioni amministrative

1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- a) la sanzione pecuniaria;
- b) le sanzioni interdittive;
- c) la confisca;
- d) la pubblicazione della sentenza.

2. Le sanzioni interdittive sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attivita';
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le

prestazioni di un pubblico servizio;

d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Art. 10.

Sanzione amministrativa pecuniaria

1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.

2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.

3. L'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni.

4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Art. 11.

Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria

1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

3. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della quota è sempre di lire duecentomila.

Art. 12.

Casi di riduzione della sanzione pecuniaria

1. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a lire duecento milioni se:

- a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;

2. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

b) e' stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione e' ridotta dalla meta' ai due terzi.

4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non puo' essere inferiore a lire venti milioni.

Art. 13.

Sanzioni interdittive

1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entita' e il reato e' stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato e' stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

b) in caso di reiterazione degli illeciti.

2. Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1.

Art. 14.

Criteri di scelta delle sanzioni interdittive

1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attivita' alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneita' delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.

2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione puo' anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attivita' comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attivita'.

3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.

4. L'interdizione dall'esercizio dell'attivita' si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.

Art. 15.

Commissario giudiziale

1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attivita' dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della

sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente.

3. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice.

4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.

5. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.

Art. 16.

Sanzioni interdittive applicate in via definitiva

1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.

2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità e' sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.

Art. 17.

Riparazione delle conseguenze del reato

1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado,

concorrono le seguenti condizioni:

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si e' comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Art. 18.

Pubblicazione della sentenza di condanna

1. La pubblicazione della sentenza di condanna puo' essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.
2. La sentenza e' pubblicata una sola volta, per estratto o per intero, in uno o piu' giornali indicati dal giudice nella sentenza nonche' mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.
3. La pubblicazione della sentenza e' eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.

Art. 19.

Confisca

1. Nei confronti dell'ente e' sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che puo' essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.
2. Quando non e' possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa puo' avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilita' di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Art. 20.

Reiterazione

1. Si ha reiterazione quando l'ente, gia' condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

Art. 21.

Pluralita' di illeciti

1. Quando l'ente e' responsabile in relazione ad una pluralita' di reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attivita' e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito piu' grave aumentata fino al triplo. Per

effetto di detto aumento, l'ammontare della sanzione pecuniaria non puo' comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.

2. Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o piu' degli illeciti ricorrono le condizioni per l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito piu' grave.

Art. 22.

Prescrizione

1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.

2. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59.

3. Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.

4. Se l'interruzione e' avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

Art. 23.

Inosservanza delle sanzioni interdittive

1. Chiunque, nello svolgimento dell'attivita' dell'ente a cui e' stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato e' stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'articolo 19.

3. Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.

SEZIONE III

Responsabilita' amministrativa per reati previsti dal codice penale

Art. 24.

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente

pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita' o e' derivato un danno di particolare gravita'; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 25

Concussione e corruzione

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita', 319-ter, comma 2, e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Art. 26.

Delitti tentati

1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla meta' in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.

2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Capo II

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

SEZIONE I

Responsabilita' patrimoniale dell'ente

Art. 27.

Responsabilita' patrimoniale dell'ente

1. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.
2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria.

SEZIONE II

Vicende modificative dell'ente

Art. 28.

Trasformazione dell'ente

1. Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilita' per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

Art. 29.

Fusione dell'ente

1. Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

Art. 30.

Scissione dell'ente

1. Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilita' dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma 3.
2. Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo e' limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale e' stato trasferito, anche in parte il ramo di attivita' nell'ambito del quale e' stato commesso il reato.
3. Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano agli enti cui e' rimasto o e' stato trasferito, anche in parte, il ramo di attivita' nell'ambito del quale il reato e' stato commesso.

Art. 31.

Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione

1. Se la fusione o la scissione e' avvenuta prima della conclusione del giudizio, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria a norma dell'articolo 11, comma 2, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, l'ente risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione, e' applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, e ricorrano le ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo.
3. Se accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, sostituisce la sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quello della sanzione pecuniaria inflitta all'ente in relazione al medesimo reato.
4. Resta salva la facolta' dell'ente, anche nei casi di fusione o scissione successiva alla conclusione del giudizio, di chiedere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.

Art. 32.

Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione

1. Nei casi di responsabilita' dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice puo' ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data.
2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attivita' nell'ambito della quale sono state commesse nonche' delle caratteristiche della fusione o della scissione.
3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione puo' essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi e' stato trasferito, anche in parte, il ramo di attivita' nell'ambito del quale e' stato commesso il reato per cui e' stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso.

Art. 33.

Cessione di azienda

1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attivita' e' stato commesso il reato, il cessionario e' solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione

dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.

2. L'obbligazione del cessionario e' limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda.

Capo III PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

SEZIONE I Disposizioni generali

Art. 34.

Disposizioni processuali applicabili

1. Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano le norme di questo capo nonche', in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 35.

Estensione della disciplina relativa all'imputato

1. All'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili.

SEZIONE II Soggetti, giurisdizione e competenza

Art. 36.

Attribuzioni del giudice penale

1. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.

2. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende.

Art. 37.

Casi di improcedibilita'

1. Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità'.

Art. 38.

Riunione e separazione dei procedimenti

1. Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente è riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende.

2. Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando:

- a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale;
- b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna;
- c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.

Art. 39.

Rappresentanza dell'ente

1. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.

2. L'ente che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilità:

- a) la denominazione dell'ente e le generalità del suo legale rappresentante;
- b) il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
- c) la sottoscrizione del difensore;
- d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio.

3. La procura, conferita nelle forme previste dall'articolo 100, comma 1, del codice di procedura penale, è depositata nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice ovvero è presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di cui al comma 2.

4. Quando non compare il legale rappresentante, l'ente costituito e rappresentato dal difensore.

Art. 40.

Difensore di ufficio

1. L'ente che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio.

Art. 41.
Contumacia dell'ente

1. L'ente che non si costituisce nel processo e' dichiarato contumace.

Art. 42.
Vicende modificative dell'ente nel corso del processo

1. Nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione dell'ente originariamente responsabile, il procedimento prosegue nei confronti degli enti risultanti da tali vicende modificative o beneficiari della scissione, che partecipano al processo, nello stato in cui lo stesso si trova, depositando la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

Art. 43.
Notificazioni all'ente

1. Per la prima notificazione all'ente si osservano le disposizioni dell'articolo 154, comma 3, del codice di procedura penale.

2. Sono comunque valide le notificazioni eseguite mediante consegna al legale rappresentante, anche se imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.

3. Se l'ente ha dichiarato o eletto domicilio nella dichiarazione di cui all'articolo 39 o in altro atto comunicato all'autorita' giudiziaria, le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 161 del codice di procedura penale.

4. Se non e' possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dai commi precedenti, l'autorita' giudiziaria dispone nuove ricerche. Qualora le ricerche non diano esito positivo, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sospende il procedimento.

SEZIONE III
P r o v e

Art. 44.
Incompatibilita' con l'ufficio di testimone

1. Non puo' essere assunta come testimone:

- a) la persona imputata del reato da cui dipende l'illecito amministrativo;
- b) la persona che rappresenta l'ente indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2, e che rivestiva tale funzione anche al momento della commissione del reato.

2. Nel caso di incompatibilita' la persona che rappresenta l'ente puo' essere interrogata ed esaminata nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti per l'interrogatorio e per l'esame della persona imputata in un procedimento connesso.

SEZIONE IV
Misure cautelari

Art. 45.

Applicazione delle misure cautelari

1. Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilita' dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero puo' richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell'ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive gia' depositate.
2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica anche le modalita' applicative della misura. Si osservano le disposizioni dell'articolo 292 del codice di procedura penale.
3. In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice puo' nominare un commissario giudiziale a norma dell'articolo 15 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.

Art. 46.

Criteri di scelta delle misure

1. Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica idoneita' di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.
2. Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all'entita' del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all'ente.
3. L'interdizione dall'esercizio dell'attivita' puo' essere disposta in via cautelare soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.
4. Le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente.

Art. 47.

Giudice competente e procedimento di applicazione

1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure cautelari nonche' sulle modifiche delle loro modalita' esecutive, provvede il giudice che procede. Nel corso delle indagini provvede il giudice per le indagini preliminari. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
2. Se la richiesta di applicazione della misura cautelare e' presentata fuori udienza, il giudice fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'ente e ai difensori. L'ente e i difensori sono altresì avvisati che, presso la cancelleria del giudice, possono esaminare la richiesta dal pubblico ministero e gli elementi sui quali la stessa si fonda.

3. Nell'udienza prevista dal comma 2, si osservano le forme dell'articolo 127, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10, del codice di procedura penale; i termini previsti ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono ridotti rispettivamente a cinque e a tre giorni. Tra il deposito della richiesta e la data dell'udienza non puo' intercorrere un termine superiore a quindici giorni.

Art. 48.

Adempimenti esecutivi

1. L'ordinanza che dispone l'applicazione di una misura cautelare e' notificata all'ente a cura del pubblico ministero.

Art. 49.

Sospensione delle misure cautelari

1. Le misure cautelari possono essere sospese se l'ente chiede di poter realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l'esclusione di sanzioni interdittive a norma dell'articolo 17. In tal caso, il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione, dispone la sospensione della misura e indica il termine per la realizzazione delle condotte riparatorie di cui al medesimo articolo 17.

2. La cauzione consiste nel deposito presso la Cassa delle ammende di una somma di denaro che non puo' comunque essere inferiore alla meta' della sanzione pecuniaria minima prevista per l'illecito per cui si procede. In luogo del deposito, e' ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale.

3. Nel caso di mancata, incompleta o inefficace esecuzione delle attivita' nel termine fissato, la misura cautelare viene ripristinata e la somma depositata o per la quale e' stata data garanzia e' devoluta alla Cassa delle ammende.

4. Se si realizzano le condizioni di cui all'articolo 17 il giudice revoca la misura cautelare e ordina la restituzione della somma depositata o la cancellazione dell'ipoteca; la fideiussione prestata si estingue.

Art. 50.

Revoca e sostituzione delle misure cautelari

1. Le misure cautelari sono revocate anche d'ufficio quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilita' previste dall'articolo 45 ovvero quando ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 17.

2. Quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare piu' proporzionata all'entita' del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere applicata in via definitiva, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o dell'ente, sostituisce la

misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalita' meno gravose, anche stabilendo una minore durata.

Art. 51.

Durata massima delle misure cautelari

1. Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non puo' superare la meta' del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2.
2. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare puo' avere la stessa durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata della misura cautelare non puo' superare i due terzi del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2.
3. Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data della notifica dell'ordinanza.
4. La durata delle misure cautelari e' computata nella durata delle sanzioni applicate in via definitiva.

Art. 52.

Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari

1. Il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre appello contro tutti i provvedimenti in materia di misure cautelari, indicandone contestualmente i motivi. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 322-bis, commi 1-bis e 2, del codice di procedura penale.
2. Contro il provvedimento emesso a norma del comma 1, il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 325 del codice di procedura penale.

Art. 53.

Sequestro preventivo

1. Il giudice puo' disporre il sequestro delle cose di cui e' consentita la confisca a norma dell'articolo 19. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e 3-ter, 322, 322-bis e 323 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

Art. 54.

Sequestro conservativo

1. Se vi e' fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente

o delle somme o cose allo stesso dovute. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 316, comma 4, 317, 318, 319 e 320 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

SEZIONE V

Indagini preliminari e udienza preliminare

Art. 55.

Annotazione dell'illecito amministrativo

1. Il pubblico ministero che acquisisce la notizia dell'illecito amministrativo dipendente da reato commesso dall'ente annota immediatamente, nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, gli elementi identificativi dell'ente unitamente, ove possibile, alle generalità del suo legale rappresentante nonché il reato da cui dipende l'illecito.
2. L'annotazione di cui al comma 1 è comunicata all'ente o al suo difensore che ne faccia richiesta negli stessi limiti in cui è consentita la comunicazione delle iscrizioni della notizia di reato alla persona alla quale il reato è attribuito.

Art. 56.

Termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo nelle indagini preliminari

1. Il pubblico ministero procede all'accertamento dell'illecito amministrativo negli stessi termini previsti per le indagini preliminari relative al reato da cui dipende l'illecito stesso.
2. Il termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo a carico dell'ente decorre dalla annotazione prevista dall'articolo 55.

Art. 57.

Informazione di garanzia

1. L'informazione di garanzia inviata all'ente deve contenere l'invito a dichiarare ovvero eleggere domicilio per le notificazioni nonché l'avvertimento che per partecipare al procedimento deve depositare la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

Art. 58.

Archiviazione

1. Se non procede alla contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59, il pubblico ministero emette decreto motivato di archiviazione degli atti, comunicandolo al procuratore generale presso la corte d'appello. Il procuratore generale può svolgere gli accertamenti indispensabili e, qualora ritenga ne ricorrano le condizioni, contesta all'ente le violazioni amministrative conseguenti al reato entro sei mesi dalla comunicazione.

Art. 59.

Contestazione dell'illecito amministrativo

1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito e' contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale.

2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che puo' comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.

Art. 60.

Decadenza dalla contestazione

1. Non puo' procedersi alla contestazione di cui all'articolo 59 quando il reato da cui dipende l'illecito amministrativo dell'ente e' estinto per prescrizione.

Art. 61.

Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare

1. Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilita' della sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non sussiste o gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilita' dell'ente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 del codice di procedura penale.

2. Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio nei confronti dell'ente, contiene, a pena di nullita', la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato, con l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che puo' comportare l'applicazione delle sanzioni e l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova nonche' gli elementi identificativi dell'ente.

SEZIONE VI

Procedimenti speciali

Art. 62.

Giudizio abbreviato

1. Per il giudizio abbreviato si osservano le disposizioni del titolo I del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

2. Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8.

3. La riduzione di cui all'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale e' operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.

4. In ogni caso, il giudizio abbreviato non e' ammesso quando per l'illecito amministrativo e' prevista l'applicazione di una sanzione interdittiva in via definitiva.

Art. 63.

Applicazione della sanzione su richiesta

1. L'applicazione all'ente della sanzione su richiesta e' ammessa se il giudizio nei confronti dell'imputato e' definito ovvero definibile a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale nonche' in tutti i casi in cui per l'illecito amministrativo e' prevista la sola sanzione pecuniaria. Si osservano le disposizioni di cui al titolo II del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

2. Nei casi in cui e' applicabile la sanzione su richiesta, la riduzione di cui all'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale e' operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.

3. Il giudice, se ritiene che debba essere applicata una sanzione interdittiva in via definitiva, rigetta la richiesta.

Art. 64.

Procedimento per decreto

1. Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la sola sanzione pecuniaria, puo' presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data dell'annotazione dell'illecito amministrativo nel registro di cui all'articolo 55 e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone la misura.

2. Il pubblico ministero puo' chiedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria diminuita sino alla meta' rispetto al minimo dell'importo applicabile.

3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di esclusione della responsabilita' dell'ente, restituisce gli atti al pubblico ministero.

4. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto e dell'articolo 557 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

SEZIONE VII

Giudizio

Art. 65.

Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato

1. Prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, il giudice puo' disporre la sospensione del processo se l'ente chiede di provvedere alle attivita' di cui all'articolo 17 e dimostra di essere stato nell'impossibilita' di effettuarle prima. In tal caso, il giudice, se

ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 49.

Art. 66.

Sentenza di esclusione della responsabilita' dell'ente

1. Se l'illecito amministrativo contestato all'ente non sussiste, il giudice lo dichiara con sentenza, indicandone la causa nel dispositivo. Allo stesso modo procede quando manca, e' insufficiente o e' contraddittoria la prova dell'illecito amministrativo.

Art. 67.

Sentenza di non doversi procedere

1. Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei casi previsti dall'articolo 60 e quando la sanzione e' estinta per prescrizione.

Art. 68.

Provvedimenti sulle misure cautelari

1. Quando pronuncia una delle sentenza di cui agli articoli 66 e 67, il giudice dichiara la cessazione delle misure cautelari eventualmente disposte.

Art. 69.

Sentenza di condanna

1. Se l'ente risulta responsabile dell'illecito amministrativo contestato il giudice applica le sanzioni previste dalla legge e lo condanna al pagamento delle spese processuali.

2. In caso di applicazione delle sanzioni interdittive la sentenza deve sempre indicare l'attivita' o le strutture oggetto della sanzione.

Art. 70.

Sentenza in caso di vicende modificative dell'ente

1. Nel caso di trasformazione, fusione o scissione dell'ente responsabile, il giudice da' atto nel dispositivo che la sentenza e' pronunciata nei confronti degli enti risultanti dalla trasformazione o fusione ovvero beneficiari della scissione, indicando l'ente originariamente responsabile.

2. La sentenza pronunciata nei confronti dell'ente originariamente responsabile ha comunque effetto anche nei confronti degli enti indicati nel comma 1.

SEZIONE VIII

Impugnazioni

Art. 71.

*Impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilita'
amministrativa dell'ente*

1. Contro la sentenza che applica sanzioni amministrative diverse da quelle interdittive l'ente puo' proporre impugnazione nei casi e nei modi stabiliti per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.
2. Contro la sentenza che applica una o piu' sanzioni interdittive, l'ente puo' sempre proporre appello anche se questo non e' ammesso per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.
3. Contro la sentenza che riguarda l'illecito amministrativo il pubblico ministero puo' proporre le stesse impugnazioni consentite per il reato da cui l'illecito amministrativo dipende.

Art. 72.

Estensione delle impugnazioni

1. Le impugnazioni proposte dall'imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo e dall'ente, giovano, rispettivamente, all'ente e all'imputato, purché non fondate su motivi esclusivamente personali.

Art. 73.

Revisione delle sentenze

1. Alle sentenze pronunciate nei confronti dell'ente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro nono del codice di procedura penale ad eccezione degli articoli 643, 644, 645, 646 e 647.

SEZIONE IX

Esecuzione

Art. 74.

Giudice dell'esecuzione

1. Competente a conoscere dell'esecuzione delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e' il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale.
2. Il giudice indicato nel comma 1 e' pure competente per i provvedimenti relativi:
 - a) alla cessazione dell'esecuzione delle sanzioni nei casi previsti dall'articolo 3;
 - b) alla cessazione dell'esecuzione nei casi di estinzione del reato per amnistia;
 - c) alla determinazione della sanzione amministrativa applicabile nei casi previsti dall'articolo 21, commi 1 e 2;
 - d) alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate.

3. Nel procedimento di esecuzione si osservano le disposizioni di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, in quanto applicabili. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e d) si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

4. Quando e' applicata l'interdizione dall'esercizio dell'attivita', il giudice, su richiesta dell'ente, puo' autorizzare il compimento di atti di gestione ordinaria che non comportino la prosecuzione dell'attivita' interdetta. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

Art. 75.

Esecuzione delle sanzioni pecuniarie

1. Le condanne al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie sono eseguite nei modi stabiliti per l'esecuzione delle pene pecuniarie.

2. Per il pagamento rateale, per la dilazione del pagamento e per la sospensione della riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni di cui agli articoli 19 e 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

Art. 76.

Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna

1. La pubblicazione della sentenza di condanna e' eseguita a spese dell'ente nei cui confronti e' stata applicata la sanzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 694, commi 2, 3 e 4, del codice di procedura penale.

Art. 77.

Esecuzione delle sanzioni interdittive

1. L'estratto della sentenza che ha disposto l'applicazione di una sanzione interdittiva e' notificata all'ente a cura del pubblico ministero.

2. Ai fini della decorrenza del termine di durata delle sanzioni interdittive si ha riguardo alla data della notificazione.

Art. 78.

Conversione delle sanzioni interdittive

1. L'ente che ha posto in essere tardivamente le condotte di cui all'articolo 17, entro venti giorni dalla notifica dell'estratto della sentenza, puo' richiedere la conversione della sanzione amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria.

2. La richiesta e' presentata al giudice dell'esecuzione e deve contenere la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione degli adempimenti di cui all'articolo 17.

3. Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori; se la richiesta non appare manifestamente infondata, il giudice può sospendere l'esecuzione della sanzione. La sospensione è disposta con decreto motivato revocabile.

4. Se accoglie la richiesta il giudice, con ordinanza, converte le sanzioni interdittive, determinando l'importo della sanzione pecuniaria in una somma non inferiore a quella già applicata in sentenza e non superiore al doppio della stessa. Nel determinare l'importo della somma il giudice tiene conto della gravità dell'illecito ritenuto in sentenza e delle ragioni che hanno determinato il tardivo adempimento delle condizioni di cui all'articolo 17.

Art. 79.

Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto

1. Quando deve essere eseguita la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente ai sensi dell'articolo 15, la nomina del commissario giudiziale è richiesta dal pubblico ministero al giudice dell'esecuzione, il quale vi provvede senza formalità.

2. Il commissario riferisce ogni tre mesi al giudice dell'esecuzione e al pubblico ministero sull'andamento della gestione e, terminato l'incarico, trasmette al giudice una relazione sull'attività svolta nella quale rende conto della gestione, indicando altresì l'entità del profitto da sottoporre a confisca e le modalità con le quali sono stati attuati i modelli organizzativi.

3. Il giudice decide sulla confisca con le forme dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

4. Le spese relative all'attività svolta dal commissario e al suo compenso sono a carico dell'ente.

Art. 80.

Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative

1. Presso il casellario giudiziale centrale è istituita l'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative di cui al capo II.

2. Nell'anagrafe sono iscritti, per estratto, le sentenze e i decreti che hanno applicato agli enti sanzioni amministrative dipendenti da reato appena divenuti irrevocabili nonché i provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali dell'esecuzione non più soggetti ad impugnazione che riguardano le sanzioni amministrative.

3. Le iscrizioni dell'anagrafe sono eliminate trascorsi cinque anni dal giorno in cui hanno avuto esecuzione se è stata applicata la sanzione pecuniaria o dieci anni se è stata applicata una sanzione diversa sempre che nei periodi indicati non è stato commesso un ulteriore illecito amministrativo.

Art. 81.

Certificati dell'anagrafe

1. Ogni organo avente giurisdizione, ai sensi del presente decreto legislativo, in ordine all'illecito amministrativo dipendente da reato ha diritto di ottenere, per ragioni di giustizia, il certificato di tutte le iscrizioni esistenti nei confronti dell'ente. Uguale diritto appartiene a tutte le pubbliche amministrazioni e agli enti incaricati di pubblici servizi quando il certificato e' necessario per provvedere ad un atto delle loro funzioni, in relazione all'ente cui il certificato stesso si riferisce.
2. Il pubblico ministero puo' richiedere, per ragioni di giustizia, il predetto certificato dell'ente sottoposto a procedimento di accertamento della responsabilita' amministrativa dipendente da reato.
3. L'ente al quale le iscrizioni si riferiscono ha diritto di ottenere il relativo certificato senza motivare la domanda.
4. Nel certificato di cui al comma 3 non sono riportate le iscrizioni relative alle sentenze di applicazione della sanzione su richiesta e ai decreti di applicazione della sanzione pecuniaria.

Art. 82.

Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati

1. Sulle questioni relative alle iscrizioni e ai certificati dell'anagrafe e' competente il tribunale di Roma, che decide in composizione monocratica osservando le disposizioni di cui all'articolo 78.

Capo IV

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E DI COORDINAMENTO

Art. 83.

Concorso di sanzioni

1. Nei confronti dell'ente si applicano soltanto le sanzioni interdittive stabilite nel presente decreto legislativo anche quando diverse disposizioni di legge prevedono, in conseguenza della sentenza di condanna per il reato, l'applicazione nei confronti dell'ente di sanzioni amministrative di contenuto identico o analogo.
2. Se, in conseguenza dell'illecito, all'ente e' stata gia' applicata una sanzione amministrativa di contenuto identico o analogo a quella interdittiva prevista dal presente decreto legislativo, la durata della sanzione gia' sofferta e' computata ai fini della determinazione della durata della sanzione amministrativa dipendente da reato.

Art. 84.

Comunicazioni alle autorita' di controllo o di vigilanza

1. Il provvedimento che applica misure cautelari interdittive e la sentenza irrevocabile di condanna sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi, alle autorità che esercitano il controllo o la vigilanza sull'ente.

Art. 85.

Disposizioni regolamentari

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo che concernono:

- a) le modalità di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari;
- b) i compiti ed il funzionamento dell'Anagrafe nazionale;
- c) le altre attività necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo.

2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal comma 1 è reso entro trenta giorni dalla richiesta.

Legge 14 gennaio 1994, n. 20
Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti
(G.U. n. 10 del 14 gennaio 1994)

Art. 1. Azione di responsabilità

1. La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. Il relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi. In ogni caso è esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità, limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo.

(comma così modificato dall'art. 17, comma 30-quater, legge n. 102 del 2009, poi dall'art. 1, comma 1, legge n. 141 del 2009)

1-bis. Nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità.

(comma così modificato dall'art. 17, comma 30-quater, legge n. 102 del 2009)

1-ter. Nel caso di deliberazioni di organi collegiali la responsabilità si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole. Nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione.

1-quater. Se il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso.

1-quinquies. Nel caso di cui al comma 1-quater i soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo sono responsabili solidalmente. La disposizione di cui al presente comma si applica anche per i fatti accertati con sentenza passata in giudicato pronunciata in giudizio pendente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 248. In tali casi l'individuazione dei soggetti ai quali non si estende la responsabilità solidale è effettuata in sede di ricorso per revocazione.

1-sexies. Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente.

(comma introdotto dall'art. 1, comma 62, legge n. 190 del 2012)

1-septies. Nei giudizi di responsabilità aventi ad oggetto atti o fatti di cui al comma 1-sexies, il sequestro conservativo di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, è concesso in tutti i casi di fondato timore di attenuazione della garanzia del credito erariale.

(comma introdotto dall'art. 1, comma 62, legge n. 190 del 2012)

2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta.

2-bis. Per i fatti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, la prescrizione si compie entro cinque anni ai sensi del comma 2 e comunque non prima del 31 dicembre 1996.

2-ter. Per i fatti verificatisi anteriormente alla data del 15 novembre 1993 e per i quali stia decorrendo un termine di prescrizione decennale, la prescrizione si compie entro il 31 dicembre 1998, ovvero nel più breve termine dato dai compiersi del decennio.

3. Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia. In tali casi, l'azione è proponibile entro cinque anni dalla data in cui la prescrizione è maturata.

4. La Corte dei conti giudica sulla responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza, per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

NUOVE PRECISAZIONI ANAC (PROROGHE RINNOVI PROCEDURE NEGOZiate E PERIODO TRANSITORIO)

Primi chiarimenti forniti dall'ANAC nella comunicazione 11 maggio 2016 rubricata "Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell'entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, d.lgs. n. 50 del 18.4.2016" - soprattutto negli snodi su passaggi specifici o da pregressi contratti caratterizzati da opzioni di prosecuzione ed in relazione alla delicata questione del regime transitorio rimesso ad una norma articolatissima (art. 216).

2. Gli affidamenti soggetti alle norme del pregresso codice - le opzioni contrattuali

In primo luogo, si ribadisce che le norme del decreto legislativo 163/2006 continuano ad applicarsi in relazione a tutti gli avvisi pubblicati fino al 19 aprile secondo le forme di pubblicità obbligatoria e quindi "in particolare, della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o, laddove previsto, dell'Albo Pretorio o del profilo del committente".

Le disposizioni pregresse, inoltre, si applicano in una serie di casi che il comunicato ben sottolinea, in specie:

affidamenti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del nuovo Codice, per i quali siano disposti:

a) il rinnovo del contratto;

b) modifiche contrattuali derivanti da rinnovi già previsti nei bandi di gara;

c) consegne, lavori e servizi complementari;

d) ripetizione di servizi analoghi;

e) proroghe tecniche – purché limitate al tempo strettamente necessario per l'aggiudicazione della nuova gara;

f) varianti per le quali non sia prevista l'indizione di una nuova gara.

Ciò a prescindere dalla circostanza che per tali fattispecie sia prevista l'acquisizione di un nuovo CIG – come ad esempio per il rinnovo dei contratti - "in quanto si tratta di fattispecie relative a procedure di aggiudicazione espletate prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice".

Questa prima precisazione ha aspetti di estremo rilievo, anche perché la stessa autorità anticorruzione, e non è poco, ribadisce la legittimità del rinnovo (non tacito) del contratto.

Opzione, come noto, che nella redazione definitiva del codice ha subito un profondo mutamento di disciplina. E' noto, infatti, che nello schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri del 3 marzo, il rinnovo del contratto beneficiava di una esplicita previsione nell'articolo 106, comma 12. La disposizione non è stata confermata in fase di redazione definitiva – a differenza della proroga prevista al comma 11- anche se, sotto il profilo sostanziale, il rinnovo trova previsione nella "ripetizione" del contratto prevista nel c.5 dell'art.63.

E' altresì vero, che non pare si debba più dubitare della sopravvivenza della fattispecie alla luce della previsione di cui al comma 4 dell'articolo 35 del nuovo codice, anch'essa innovativa almeno nell'inciso finale laddove si puntualizza che "il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara".

La proroga tecnica è l'unica, a leggere il comunicato da ritenersi ammessa (visto il divieto della proroga che in realtà simula un affidamento diretto).

La legittimazione della proroga tecnica purché limitata "al tempo strettamente necessario per l'aggiudicazione della nuova gara" esige almeno un chiarimento – soprattutto perché interviene, questa comunicazione chiarificatrice, a distanza di quasi un mese dall'entrata in vigore del nuovo codice.

Proprio il comma 11, articolo 106 del nuovo codice, anch'essa precisazione innovativa, puntualizza che la "durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante".

Pertanto, la proroga a cui allude il comunicato non può che essere quella già prevista nel contratto e non una decisione di affidare direttamente per creare una sorta di "vacatio legis" domestica. Ipotesi si praticabile ma da legittimare sulla base delle nuove norme.

La mancata previsione di una reale vacatio legis rendendo impossibile l'espletamento di una gara – si pensi ai contratti a scadenza nelle successive settimane rispetto all'entrata in vigore del codice – ha determinato probabilmente una serie di proroghe (non) tecniche se non previste nei contratti originari ma autentici affidamenti diretti probabilmente legittimati ai sensi dell'articolo 63 comma 2, lettera c) secondo cui la procedura negoziata – nella fattispecie dell'affidamento diretto –, come del resto già noto, è possibile "nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati.

Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici".

L'entrata in vigore di un nuovo corpus normativo non può che rientrare in una ipotesi di questo tipo.

Mentre, a sommosso parere, la comunicazione si riferisce in gran parte a tutte quelle opzioni aggiudicate sotto l'egida del vecchio codice che da questo – nel momento del riaffido – restavano disciplinate. Così come la previsione è posta, sembrerebbe addirittura sine die.

Si pensi alla ripetizione prevista in un contratto stipulato il giorno prima dell'entrata in vigore del nuovo codice. L'opzione può essere esercitata entro 3 anni dalla stipula quando il vecchio codice (forse) non sarà altro che un pallido ricordo.

3. Le procedure negoziate

Secondo quanto si legge nel comunicato, le vecchie norme si applicano alle procedure negoziate indette, a partire dal 20 aprile 2016, in applicazione degli artt. 56, comma 1, lett. a) e 57, comma 2, lett. a) del d.lgs. 163/06, “nei casi, rispettivamente, di precedenti gare bandite in vigore del d.lgs. 163/06 andate deserte a causa della presentazione di offerte irregolari o inammissibili e della mancanza assoluta di offerte, purché la procedura negoziata sia tempestivamente avviata”.

Inoltre, a procedure riconducibili al sottosoglia e all'allegato II B (appalti esclusi) “per le quali la stazione appaltante abbia pubblicato, in vigore del d.lgs. 163/06, un avviso esplorativo (indagine di mercato) finalizzato a reperire operatori interessati ad essere invitati a presentare offerta, purché sia certa la data di pubblicazione dell'avviso (ad esempio perché avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea o della Repubblica Italiana), la procedura negoziata sia avviata entro un termine congruo dalla data di ricevimento delle manifestazioni di interesse e non siano intervenuti atti che abbiano sospeso, annullato o revocato la procedura di gara”.

Il riferimento agli appalti esclusi dell'allegato II B, porta inevitabilmente la riflessione sui servizi legali e sugli appalti dei servizi sociali ora non più relegati nel limbo (soprattutto i secondi) degli appalti affrancati dal codice.

Come noto, per gli appalti dei servizi sociali il legislatore ha definitivamente stabilito la riconduzione all'alveo del codice prevedendo una soglia (750 mila euro nel settore ordinario, 1 milione di euro nei settori speciali) al di sotto della quale le disposizioni che dovrebbero operare sono sintetizzate nell'articolo 36 del codice.

Per importi pari o superiori a tale cifra il legislatore ha definito non l'assoggettamento totale alla disciplina codicistica ma l'applicazione delle norme di cui agli artt. 140/144.

I servizi legali ora sono chiaramente degli appalti di servizi soggetti alle norme ordinarie del codice.

6. Le comunicazioni all'Osservatorio

Le difficoltà poste dall'immediata entrata in vigore del codice – anche per l'ANAC – si evidenziano in tema di comunicazioni che il RUP è tenuto ad effettuare all'osservatorio. In relazione a quanto, si legge nel comunicato, “con riferimento alle procedure di scelta del contraente avviate in vigore del d.lgs. 163/06, restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti dal richiamato decreto legislativo e dal d.p.r. 207/2010, che dovranno essere assolti secondo le modalità di trasmissione già determinate dall'Autorità con atti a carattere generale. Per le procedure avviate dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice, restano fermi, per il periodo transitorio, tutti gli obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni previgenti, nonché le indicazioni fornite dall'Autorità negli atti a carattere generale adottati per la gestione dell'Osservatorio e del Casellario. Si chiarisce che il riferimento alle casistiche enucleate agli artt. 19, 21, 22, 23, 24 e 26 del d.lgs. 163/06 contenuto nelle richiamate disposizioni e negli atti a carattere generale dell'Autorità, deve intendersi riferito agli articoli da 4 a 20 del Codice”. Inoltre, nel comunicato viene esplicitata una sorta di tabella di corrispondenza tra pregressi riferimenti e quelli attuali. E' noto soprattutto in relazione (anche) all'acquisizione dello smart CIG che gli affidamenti diretti sono andati ancora sotto la voce relativa all'acquisizione in economia e similari.

Altre utili precisazioni vengono fornite – sempre nell'ambito in commento – da una tabella di corrispondenza tra requisiti richiesti dal pregresso articolo 38 e l'attuale articolo 80. La

comunicazione si chiude con il monito ai RUP che omettano (art. 213 del codice) “ senza giustificato motivo, di fornire le informazioni richieste ovvero fornisce informazioni non veritiere, l’Autorità avvierà un procedimento sanzionatorio finalizzato all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 13 del medesimo articolo”.

Legge 27 maggio 2015, n. 69
Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio

(G.U. 30 maggio 2015, n. 124)

Capo I - Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso, nonché ulteriori modifiche al codice di procedura penale, alle relative norme di attuazione e alla legge 6 novembre 2012, n. 190.

Art. 1. Modifiche alla disciplina sanzionatoria in materia di delitti contro la pubblica amministrazione

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'[articolo 32-ter, secondo comma](#), la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «cinque»;
- b) all'[articolo 32-quinquies](#), la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «due»;
- c) all'[articolo 35, secondo comma](#), le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi» e le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»;
- d) all'[articolo 314, primo comma](#), le parole: «da quattro a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro anni a dieci anni e sei mesi»;
- e) all'[articolo 318](#), le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a sei anni»;
- f) all'[articolo 319](#), le parole: «da quattro a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dieci anni»;
- g) all'[articolo 319-ter](#):

- 1) al primo comma, le parole: «da quattro a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni»;
- 2) al secondo comma, le parole: «da cinque a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a quattordici anni» e le parole: «da sei a venti anni» sono sostituite dalle seguenti: «da otto a venti anni»;

- h) all'[articolo 319-quater, primo comma](#), le parole: «da tre a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei anni a dieci anni e sei mesi»;
- i) all'[articolo 323-bis](#):

- 1) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi»;
- 2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Circostanze attenuanti».

Art. 2. Modifica all'[articolo 165 del codice penale](#), in materia di sospensione condizionale della pena

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 165 del codice penale è inserito il seguente:

«Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, fermo restando il diritto all'ulteriore eventuale risarcimento del danno».

Art. 3. Modifica dell'[articolo 317 del codice penale](#), in materia di concussione

1. L'articolo 317 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 317 (Concussione)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni».

Art. 4. Introduzione dell'[articolo 322-quater del codice penale](#), in materia di riparazione pecuniaria

1. Dopo l'articolo 322-ter del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 322-quater (Riparazione pecuniaria)

Con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, è

sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno».

Art. 5. Associazioni di tipo mafioso, anche straniere

1. All'[articolo 416-bis del codice penale](#) sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma, le parole: «*da sette a dodici anni*» sono sostituite dalle seguenti: «*da dieci a quindici anni*»;
- b) al secondo comma, le parole: «*da nove a quattordici anni*» sono sostituite dalle seguenti: «*da dodici a diciotto anni*»;
- c) al quarto comma, le parole: «*da nove a quindici anni*» sono sostituite dalle seguenti: «*da dodici a venti anni*» e le parole: «*da dodici a ventiquattro anni*» sono sostituite dalle seguenti: «*da quindici a ventisei anni*».

Art. 6. Integrazione dell'[articolo 444 del codice di procedura penale](#), in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti

1. All'articolo 444 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

«1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis del codice penale, l'ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato».

Art. 7. Informazione sull'esercizio dell'azione penale per i fatti di corruzione

1. All'articolo 129, comma 3, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «*Quando esercita l'azione penale per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale, il pubblico ministero informa il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, dando notizia dell'imputazione*».

Art. 8. Modifiche alla [legge 6 novembre 2012, n. 190](#)

1. All'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

«f-bis) esercita la vigilanza e il controllo sui contratti di cui agli [articoli 17 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#)».

2. All'[articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190](#), dopo il primo periodo è inserito il seguente: «*Le stazioni appaltanti sono tenute altresì a trasmettere le predette informazioni ogni semestre alla commissione di cui al comma 2*».

3. All'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, dopo il comma 32 è inserito il seguente:

«32-bis. Nelle controversie concernenti le materie di cui al comma 1, lettera e), dell'[articolo 133 del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104](#), il giudice amministrativo trasmette alla commissione ogni informazione o notizia rilevante emersa nel corso del giudizio che, anche in esito a una sommaria valutazione, ponga in evidenza condotte o atti contrastanti con le regole della trasparenza».

Capo II - Disposizioni penali in materia di società e consorzi

Art. 9. Modifica dell'[articolo 2621 del codice civile](#)

1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2621 (False comunicazioni sociali)

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

Art. 10. Introduzione degli [articoli 2621-bis](#) e [2621-ter del codice civile](#)

1. Dopo l'articolo 2621 del codice civile sono inseriti i seguenti:

«*Art. 2621-bis (Fatti di lieve entità)*

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

«*Art. 2621-ter (Non punibilità per particolare tenuità)*

Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'[articolo 131-bis del codice penale](#), il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis».

Art. 11. Modifica dell'[articolo 2622 del codice civile](#)

1. L'articolo 2622 del codice civile è sostituito dal seguente:

«*Art. 2622 (False comunicazioni sociali delle società quotate)*

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni».

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

Art. 12. Modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari

1. All'[articolo 25-ter, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'alea è sostituito dal seguente: «*In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*»;
- b) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «*a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote*»;
- c) dopo la lettera a) è inserita la seguente: «*a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote*»;
- d) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «*b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote*»;
- e) la lettera c) è abrogata.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.



MINISTERO DELL'INTERNO

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali

IL CAPO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO il comma 1, dell'articolo 18-bis, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che le Regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni;

VISTO il comma 3, dell'articolo 18-bis, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il Piano degli indicatori al bilancio di previsione o al budget di esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio di esercizio;

VISTO il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato n. 4/1 al citato decreto legislativo n. 118 del 2011, che prevede un Piano degli indicatori di bilancio tra gli strumenti di programmazione delle Regioni e delle province autonome e degli enti locali;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2014, recante i criteri per la definizione degli schemi e delle

modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il comma 1, dell'articolo 9, del citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2014, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni elaborino un indicatore annuale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti»;

VISTO il comma 4, dell'articolo 18-bis, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che il sistema comune di indicatori di risultato degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali è definito con decreto del Ministero dell'interno, su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali e che l'adozione del Piano è obbligatoria a decorrere dall'esercizio successivo all'emanazione del relativo decreto.

VISTA la proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali approvata nella riunione del 25 novembre 2015;

D E C R E T A

Articolo unico

(Piano degli indicatori di bilancio degli enti locali e dei loro organismi ed enti strumentali)

1. Gli enti locali adottano il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" di cui all'articolo 18-bis, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, secondo gli schemi di cui all'allegato 1, con riferimento al bilancio di previsione, e secondo gli schemi di cui all'allegato 2, con riferimento al rendiconto della gestione.

2. Gli organismi e gli enti strumentali degli enti locali in contabilità finanziaria adottano il Piano di cui al comma 1 secondo gli schemi di cui all'allegato 3, con riferimento al bilancio di previsione e secondo gli schemi di cui all'allegato 4, con riferimento al rendiconto della gestione.

3. Gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il

Piano al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo.

4. Il Piano è pubblicato sul sito internet istituzionale dell'amministrazione nella sezione «Trasparenza, valutazione e merito», accessibile dalla pagina principale.

5. Gli enti locali ed i loro organismi ed enti strumentali adottano il Piano a decorrere dall'esercizio 2016, con prima applicazione riferita al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma 22 dicembre 2015

IL CAPO DIPARTIMENTO

Belgiorno

Allegato 1

Allegato 2

Allegato 3

Allegato 4

Denominazione Ente: _____

Allegato n. 2/a

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 20.. (percentuale)
1 Rigidità strutturale di bilancio		
1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso presiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate)	
2 Entrate correnti		
2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanzamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	
2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanzamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	
2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Comp partecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanzamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	
2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Comp partecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanzamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	
2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanzamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	
2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanzamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	
2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Comp partecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanzamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	
2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Comp partecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanzamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	

Denominazione Ente: _____

Allegato n. 2/a

**Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio**

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 20.. (percentuale)
3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere		
3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	
3.2 Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	
4 Spese di personale		
4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / (Impegni Spesa corrente – FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	
4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	
4.3 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	

Denominazione Ente: _____

Allegato n. 2/a

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 20.. (percentuale)
4.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	
5 Esternalizzazione dei servizi		
5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	(pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese Titolo I	
6 Interessi passivi		
6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	
6.2 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	
6.3 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	
7 Investimenti		
7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II	
7.2 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	
7.3 Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	

Denominazione Ente: _____

Allegato n. 2/a

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 20.. (percentuale)
7.4 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	
7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza/[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	
7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	
7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	
8 Analisi dei residui		
8.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	
8.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	
8.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	
8.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre	
8.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	

Denominazione Ente: _____

Allegato n. 2/a

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 20.. (percentuale)
8.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	
9 Smaltimento debiti non finanziari		
9.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	
9.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	
9.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	

Denominazione Ente: _____

Allegato n. 2/a

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 20.. (percentuale)
9.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	
9.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	
10 Debiti finanziari		
10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	
10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa - Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	

Denominazione Ente: _____

Allegato n. 2/a

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 20.. (percentuale)
10.3 Sostenibilità debiti finanziari	[Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa - estinzioni anticipate) - (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	
10.4 Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	
11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)		
11.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)	
11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	
11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	
11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)	
12 Disavanzo di amministrazione		
12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente - Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	
12.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso - Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	
12.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)	
12.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	
13 Debiti fuori bilancio		
13.1 Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	

Denominazione Ente: _____

Allegato n. 2/a

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 20.. (percentuale)
13.2 Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	
13.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	
14 Fondo pluriennale vincolato		
14.1 Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	
15 Partite di giro e conto terzi		
15.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate	
15.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	<i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i> Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa <i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i>	

(1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

Denominazione Ente: _____

Allegato n. 2/a

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 20.. (percentuale)
(3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento.		
(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.		
(5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a)		
(6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).		
(7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).		
(8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).		
(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.		

Denominazione Ente: _____

Alligato n. 2b

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettive capacità di riscossione
Plano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 20..

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp/ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati								
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi								
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali								
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma								
10000	Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti								
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche								
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie								
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese								
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private								
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo								
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti								
TITOLO 3:	Entrate extratributarie								
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni								
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti								
30300	Tipologia 300: Interessi attivi								
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale								
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti								
30000	Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie								

Denominazione Ente: _____

Allegato n. 2/b

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 20..

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accontamenti/ Totale Accontamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva (Riscossioni c/comp/ Accontamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accontamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/comp/ residui definitivi iniziali
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale								
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale								
40200	Tipologie 200: Contributi agli investimenti								
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale								
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali								
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale								
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale								
TITOLO 5:	Entrate da riduzione di attività finanziarie								
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie								
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine								
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine								
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie								
50000	Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie								
TITOLO 6:	Accensione prestiti								
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari								
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine								
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine								
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento								
60000	Totale TITOLO 6: Accensione prestiti								
TITOLO 7:	Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere								

Denominazione Ente: _____

Allegato n. 2/b

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 20..

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione			
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residu)	% di riscossione prevista nella previsione definitiva: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residu)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residu)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residu/ residu definitivi iniziali
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da Istituto Iscrittore/Cassiere							
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da Istituto Iscrittore/Cassiere							
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro							
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro							
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi							
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro							
	TOTALE ENTRATE							

Denominazione Ente: _____

Allegato n. 2/c

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 20...

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)										
		Previsioni Iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto						
		Incidenza Missioni/Programmi/ Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi/ Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui Incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui Incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza				
Missione 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione	01	Organi Istituzionali										
	02	Segreteria generale										
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato										
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali										
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
	06	Ufficio tecnico										
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile										
	08	Statistica e sistemi informativi										
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali										
	010	Risorse umane										
	011	Altri servizi generali										
		TOTALE Missione 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione										
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari										
	02	Casa circondariale e altri servizi										
		TOTALE Missione 02 Giustizia										
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa										
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana										
		TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza										

Denominazione Ente: _____

Allegato n. 2/c

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 20..

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01 Istruzione prescolastica							
	02 Altri ordini di istruzione non universitaria							
	04 Istruzione universitaria							
	05 Istruzione tecnica superiore							
	06 Servizi ausiliari all'istruzione							
	07 Diritto allo studio							
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio							
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico							
	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01 Sport e tempo libero							
	02 Giovani							
Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero								
Missione 07 Turismo	01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo							
	Totale Missione 07 Turismo							

Denominazione Ente: _____

Allegato n. 2/c

**Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 20..**

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui Incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui Incidenza economie di spesa: Economia di competenzal/ Totale Economia di competenza
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio						
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo						
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
	03	Rifiuti						
	04	Servizio idrico integrato						
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche						
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni						
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento						
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								

Denominazione Ente: _____

Allegato n. 2/c

**Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 20..**

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)				Dati di rendiconto		
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario						
	02	Trasporto pubblico locale						
	03	Trasporto per vie d'acqua						
	04	Altre modalità di trasporto						
	05	Viabilità e infrastrutture stradali						
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità								
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile						
	02	Interventi a seguito di calamità naturali						
	Totale Missione 11 Soccorso civile							
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
	02	Interventi per la disabilità						
	03	Interventi per gli anziani						
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale						
	05	Interventi per le famiglie						
06	Interventi per il diritto alla casa							
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali							
08	Cooperazione e associazionismo							
09	Servizio necroscopico e cimiteriale							
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								

Denominazione Ente: _____

Allegato n. 2/c

**Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 20..**

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali			Previsioni definitive			
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	Dati di rendiconto di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale competenza
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA						
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA						
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente						
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi progressi						
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari						
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN						
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria						
Totale Missione 13 Tutela della salute								
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato						
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
	03	Ricerca e innovazione						
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità						
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività								
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro						
	02	Formazione professionale						
	03	Sostegno all'occupazione						
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale								

Denominazione Ente: _____

Allegato n. 2/c

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 20..

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	Dati di cui Incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui Incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01							
	02							
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01							
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01							
	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali							
Missione 19 Relazioni internazionali	01							
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali							
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01							
	02							
	03							
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti								
Missione 50 Debito pubblico	01							
	02							
	Totale Missione 50 Debito pubblico							

Denominazione Ente: _____

Allegato n. 2/c

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 20...

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)										
		Previsioni Iniziali			Previsioni definitive			Dati di rendiconto				
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/Totale impegni + Totale FPV	di cui Incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui Incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza				
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria										
		Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie										
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi ... Parte di giro										
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario										
		Totale Missione 99 Servizi per conto terzi										

Denominazione Ente: _____

Allegato n. 2/d

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 20..

MISSIONI E PROGRAMMI		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
	01 Organi istituzionali					
	02 Segreteria generale					
	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	06 Ufficio tecnico					
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	07 Fazioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
	08 Statistica e sistemi informativi					
	09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					
	010 Risorse umane					
	011 Altri servizi generali					
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Missione 02 Giustizia	01 Uffici giudiziari					
	02 Casa circondariale e altri servizi					
	TOTALE Missione 02 Giustizia					
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01 Polizia locale e amministrativa					
	02 Sistema integrato di sicurezza urbana					
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza					

Denominazione Ente: _____

Allegato n. 2/d

**Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 20.**

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenze- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenze- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impagni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	01 Istruzione prescolastica					
	02 Altri ordini di istruzione non universitaria					
	04 Istruzione universitaria					
	05 Istruzione tecnica superiore					
	06 Servizi ausiliari all'istruzione					
	07 Diritto allo studio					
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio					
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico					
	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
MISSIONE 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01 Sport e tempo libero					
	02 Giovani					
Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero						
MISSIONE 07 Turismo	01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo					
	Totale Missione 07 Turismo					
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 Urbanistica e assetto del territorio					
	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa					

Denominazione Ente: _____

Allegato n. 2/d

**Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 20..**

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITÀ DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dall'percentuale)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa (residui + previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa (residui + previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (Impagni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impagni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01 Difesa del suolo					
	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	03 Rifiuti					
	04 Servizio idrico integrato					
	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche					
	07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni					
	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01 Trasporto ferroviario					
	02 Trasporto pubblico locale					
	03 Trasporto per vie d'acqua					
	04 Altre modalità di trasporto					
	05 Viabilità e infrastrutture stradali					
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità						
Missione 11 Soccorso civile	01 Sistema di protezione civile					
	02 Interventi a seguito di calamità naturali					
	Totale Missione 11 Soccorso civile					

Denominazione Ente: _____

Allegato n. 2/d

**Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**

MISSIONI E PROGRAMMI		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui -previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui -previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. -crediti) / (impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. -crediti / residui definitivi iniziali
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
	02	Interventi per la disabilità				
	03	Interventi per gli anziani				
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale				
	05	Interventi per le famiglie				
	06	Interventi per il diritto alla casa				
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali				
	08	Cooperazione e associazionismo				
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale				
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA				
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA				
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente				
	04	Servizio sanitario regionale - riporto di disavanzi sanitari relativi ad esercizi precedenti				
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari				
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN				
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria				
Totale Missione 13 Tutela della salute						

Denominazione Ente: _____

Allegato n. 2/d

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 20...

MISSIONI E PROGRAMMI		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza: FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive competenza: FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato				
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				
	03	Ricerca e innovazione				
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità				
		Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività				
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro				
	02	Formazione professionale				
	03	Sostegno all'occupazione				
		Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare				
	02	Caccia e pesca				
		Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche				
		Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali				
		Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo				
		Totale Missione 19 Relazioni internazionali				

Denominazione Ente: _____

Allegato n. 2/d

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 20..

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)			
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01 Fondo di riserva				
	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità				
	03 Altri Fondi				
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti					
Missione 50 Debito pubblico	01 Quota interessi: ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
	Totale Missione 50 Debito pubblico				
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria				
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie				
Missione 99 Servizi per conto terzi	01 Servizi per conto terzi ...				
	02 Partite di giro Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario				
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi				

Piano degli indicatori di bilancio
Quadro sintetico - Rendiconto finanziario - Allegato n. 2

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione	Tempo di osservazione	Tipi	Spiegazione dell'indicatore	Note
1 Rigidità strutturale di bilancio							
1.1	Incidenza spese rigide (risparmio di avanzo personale e debito) su entrate correnti	$\frac{\text{[Rilievo avanzo a carico dell'esercizio] + \text{Impieghi (Macroaggregati 1.1 "Residui di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "interessi passivi" + Titolo 4 (rimborso prestiti)}}{\text{[Rilievo avanzo a carico dell'esercizio] + \text{Impieghi (Macroaggregati 1.1 "Residui di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "interessi passivi" + Titolo 4 (rimborso prestiti)}}$	Rendiconto	S	Incidenza spese rigide (personale e debito) su entrate correnti		
2 Entrate correnti							
2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	$\frac{\text{Totale accertamenti primi tre titoli di entrata} - \text{Stacchiamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate}}{\text{Stacchiamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate}}$	Rendiconto	S	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente		
2.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	$\frac{\text{Stacchiamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate}}{\text{Stacchiamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate}}$	Rendiconto	S	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente		
2.3	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	$\frac{\text{Stacchiamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate}}{\text{Stacchiamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate}}$	Rendiconto	S	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente		
2.4	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	$\frac{\text{Stacchiamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate}}{\text{Stacchiamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate}}$	Rendiconto	S	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente		
2.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	$\frac{\text{Stacchiamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate}}{\text{Stacchiamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate}}$	Rendiconto	S	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente		
2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	$\frac{\text{Stacchiamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate}}{\text{Stacchiamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate}}$	Rendiconto	S	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente		
2.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	$\frac{\text{Stacchiamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate}}{\text{Stacchiamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate}}$	Rendiconto	S	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente		
2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	$\frac{\text{Stacchiamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate}}{\text{Stacchiamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate}}$	Rendiconto	S	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente		
3 Anticipazioni dell'Istituto							
3.1	Utilizzo medio tasoriere	$\frac{\text{Somatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni (PS x max previsto dalla norma)}}{\text{[PS x max previsto dalla norma]}}$	Rendiconto	S	Utilizzo medio giornaliero delle anticipazioni di tasoriere nel corso dell'esercizio rapportato al massimo valore di ricorso alle stesse autorizzate dalle normative di riferimento		
3.2	Anticipazione chiusa solo contabilmente	$\frac{\text{Anticipazione di tasoriere all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma}}{\text{Anticipazione di tasoriere all'inizio dell'esercizio precedente}}$	Rendiconto	S	Link delle anticipazioni aperte a nuovo previsto dalla normativa vigente (D112 degli accertamenti dei primi tre titoli delle entrate del precedente anno precedente)		

Piano degli indicatori di bilancio
Quadro sintetico - Rendiconto finanziario - Allegato n. 2

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Asse di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo di segnalazione dell'indicatore	Note
7.3 Contributi agli investimenti principali (incubare di equidimensionale)	Popolazione residente	Impieghi per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti"	Impieghi / Popolazione residente (6)	Rendiconto	S	Quota procapite dei contributi agli investimenti
				Popolazione al 1° gennaio dell'anno disponibile		
7.4 Investimenti complessivi procapite (incubare di equidimensionale)	Impiegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / popolazione residente (deflazionato o, se non disponibile, riferita all'ultimo dato disponibile)	Impiegni / Popolazione residente (6)	Rendiconto	Popolazione al 1° gennaio dell'anno disponibile	S	Quota procapite degli investimenti complessivi di fine anno
				Popolazione al 1° gennaio dell'anno disponibile		
7.5 Quota investimenti complessivi finanziari dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Impieghi + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	Margine corrente di competenza / Impieghi + FPV (%)	Rendiconto	S	S	Quota investimenti complessivi finanziari dal risparmio corrente
7.6 Quota investimenti complessivi finanziari dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie / Impieghi + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	Saldo positivo delle partite finanziarie / Impieghi + FPV (%)	Rendiconto	S	S	Quota investimenti complessivi finanziari dal saldo positivo delle partite finanziarie
7.7 Quota investimenti complessivi finanziari da debito	Accantonamenti (Titolo 0 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.02.03 "Accantonamenti") + Accantonamenti per il pagamento di escissione di garanzie - Accantonamenti di prestiti da rimpatriazioni	Accantonamenti / Impieghi + FPV (%)	Rendiconto	S	S	Quota investimenti complessivi finanziari da debito
8.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	Residui passivi di competenza / Stock residui passivi (%)	Rendiconto	S	S	Incidenza dei residui sulla quota di impieghi e contributi per ogni titolo di parte corrente
8.2 Incidenza nuovi residui passivi in capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 2 al 31 dicembre	Residui passivi di competenza / Stock residui passivi (%)	Rendiconto	S	S	Incidenza dei residui sulla quota di accantonamenti e apporti relativi per ogni titolo di parte corrente
8.3 Incidenza nuovi residui passivi per finanziarie su stock residui passivi per finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	Residui passivi di competenza / Stock residui passivi (%)	Rendiconto	S	S	Incidenza dei residui sulla quota di accantonamenti e apporti relativi per ogni titolo di parte corrente
8.4 Incidenza nuovi residui passivi in capitale su stock residui passivi in capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre / Totale residui passivi titoli 1, 2, 3 di competenza dell'esercizio	Residui passivi di competenza / Stock residui passivi (%)	Rendiconto	S	S	Incidenza dei residui sulla quota di accantonamenti e apporti relativi per ogni titolo di parte corrente
8.5 Incidenza nuovi residui passivi in capitale su stock residui passivi in capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 4 al 31 dicembre	Residui passivi di competenza / Stock residui passivi (%)	Rendiconto	S	S	Incidenza dei residui sulla quota di accantonamenti e apporti relativi per ogni titolo di parte corrente
8.6 Incidenza nuovi residui passivi per finanziarie su stock residui passivi per finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titoli 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titoli 5 al 31 dicembre	Residui passivi di competenza / Stock residui passivi (%)	Rendiconto	S	S	Incidenza dei residui sulla quota di accantonamenti e apporti relativi per ogni titolo di parte corrente

8. Analisi dei residui

Piano degli indicatori di bilancio
Quadro sinottico - Rendiconto finanziario - Allegato n. 2

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tipo di osservazione	Spiegazione dell'indicatore	Note
9	Smaltimento debiti non finanziari					
9.1	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impieghi di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	Pagamenti di competenza / Impieghi di competenza (%)	Rendiconto	Capacità definite di provvedere al pagamento di debiti legati al core business nell'ambito del medesimo esercizio	
9.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	(Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	Pagamenti in attesa / Stock residui (%)	Rendiconto	Capacità definite di provvedere allo smaltimento dei residui relativi ad anni precedenti nel corso dell'esercizio oggetto di osservazione	
9.3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nel nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche [U.1.04.01.00.000] + Trasferimenti di tributi [U.1.05.00.00.000] + Contributi agli investimenti a Amministrazioni Pubbliche [U.2.03.01.00.000] + Altri trasferimenti in conto capitale [U.2.04.01.00.000 + U.2.04.10.00.000 + U.2.04.21.00.000]) / Impieghi di competenza (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche [U.1.04.01.00.000] + Trasferimenti di tributi [U.1.05.00.00.000] + Fondi perequativi [U.1.05.00.00.000] + Contributi agli investimenti a Amministrazioni Pubbliche [U.2.03.01.00.000] + Altri trasferimenti in conto capitale [U.2.04.01.00.000 + U.2.04.10.00.000 + U.2.04.21.00.000])	Pagamenti di competenza / Impieghi di competenza (%)	Rendiconto	Capacità di smaltimento, nell'esercizio, dei debiti non commerciali di competenza del core business, maturati dall'ente e in conto capitale, relativi all'ente nei confronti di un'altra amministrazione pubblica	
9.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in attesa (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche [U.1.04.01.00.000] + Fondi perequativi [U.1.05.00.00.000] + Contributi agli investimenti a Amministrazioni Pubbliche [U.2.03.01.00.000] + Altri trasferimenti in conto capitale [U.2.04.01.00.000 + U.2.04.10.00.000 + U.2.04.21.00.000]) / stock residui al 1° gennaio (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche [U.1.04.01.00.000] + Trasferimenti di tributi [U.1.05.00.00.000] + Fondi perequativi [U.1.05.00.00.000] + Contributi agli investimenti a Amministrazioni Pubbliche [U.2.03.01.00.000] + Altri trasferimenti in conto capitale [U.2.04.01.00.000 + U.2.04.10.00.000 + U.2.04.21.00.000])	Pagamenti in attesa / Stock residui (%)	Rendiconto	Capacità di smaltimento delle stock dei debiti non commerciali di parte corrente e in conto capitale, maturati dall'ente nei confronti di un'altra amministrazione pubblica, relativi all'ente precedenti l'anno di osservazione	
9.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	Somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di un pagamento, per la quale è stata richiesta la somma di denaro, il numero di giorni tra la data di scadenza della fattura e richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento. Impieghi per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	Giorni	Rendiconto	Indice a livello annuale di tempestività nei pagamenti da parte dell'amministrazione	
10	Debiti finanziari	(di cui al Comma 1, dell'articolo 9, Decreto del Presidente del Consiglio del 22 settembre 2014) Impieghi per estinzioni anticipate debiti finanziari	Impieghi su debiti (%)	Rendiconto	Indice che attesta l'anticipo di esborzi finanziari da parte dell'amministrazione al 31/12, al netto delle estinzioni anticipate	(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passato, cui va tolta l'anticipo di esborzi finanziari da parte dell'amministrazione al 31/12, al netto delle estinzioni anticipate a dicembre del 2016.
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impieghi su debiti anticipati / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	Impieghi su debiti (%)	Rendiconto	Indice che attesta l'anticipo di esborzi finanziari da parte dell'amministrazione al 31/12, al netto delle estinzioni anticipate	(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passato, cui va tolta l'anticipo di esborzi finanziari da parte dell'amministrazione al 31/12, al netto delle estinzioni anticipate a dicembre del 2016.
10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	Impieghi estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	Impieghi su debiti (%)	Rendiconto	Indice che attesta l'anticipo di esborzi finanziari da parte dell'amministrazione al 31/12, al netto delle estinzioni anticipate	(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passato, cui va tolta l'anticipo di esborzi finanziari da parte dell'amministrazione al 31/12, al netto delle estinzioni anticipate a dicembre del 2016.

Piano degli indicatori di bilancio
Quadro sintetico - Rendiconto finanziario - Allegato n. 2

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione	Tempo di osservazione	Tipo Spiegazione dell'indicatore	Note
10.3	Sostenibilità debiti finanziari	Ingrandimenti [Totale 1.7 "Interessi passivi" - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.02.000) + Titolo 4 della spesa - estinzioni anticipate] / residuo di bilancio - categoria E.4.02.08.00.000 "Costi degli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche" + "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche" [E.4.03.01.00.000] + "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione" [E.4.03.04.00.000] / Accertamenti 1, 2 e 3	Finanziamento	Rendiconto	S	Valutazione della sostenibilità dei costi finanziari con la spesa
10.4	Indebitamento procapite	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (4)	Finanziamento	Rendiconto	S	Valutazione del livello di indebitamento pro capite dell'amministrazione
11	Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)	11.1 Incidenza quote libere di parte corrente nell'avanzo Quota libera di parte corrente dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (5)	Finanziamento	Rendiconto	S	(4) Da compilare solo se la voce E dell'allegato al rendiconto concorre il risultato di amministrazione a postivo o pari a 0. (5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del prodotto allegato 4.
11.2	Incidenza quota libera in capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (6)	Finanziamento	Rendiconto	S	(4) Da compilare solo se la voce E dell'allegato al rendiconto concorre il risultato di amministrazione a postivo o pari a 0. (6) La quota libera in conto capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del prodotto allegato 4.
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (7)	Finanziamento	Rendiconto	S	(4) Da compilare solo se la voce E dell'allegato al rendiconto concorre il risultato di amministrazione a postivo o pari a 0. (7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del prodotto allegato 4.
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (8)	Finanziamento	Rendiconto	S	(4) Da compilare solo se la voce E dell'allegato al rendiconto concorre il risultato di amministrazione a postivo o pari a 0. (8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del prodotto allegato 4.
12	Disavanzo di amministrazione	12.1 Quota disavanzo ripartito nell'esercizio - Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (1)	Finanziamento	Rendiconto	S	(1) Indicatore da ripresentare solo se di importo > 0. Il disavanzo di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del prodotto allegato 4.
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso - Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (1)	Finanziamento	Rendiconto	S	(1) Indicatore da ripresentare solo se di importo > 0. Il disavanzo di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del prodotto allegato 4.

Piano degli indicatori di bilancio
Quadro sintetico - Rendiconto finanziario - Allegato n. 2

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Tempo di osservazione e unità di misura	Tipo Spiegazione dell'indicatore	Note		
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3)	Rendiconto	S	(1) Il patrimonio netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali e loro enti locali e provinciali che soffrono il D.Lgs. 118/2011 si discostano dal principio di bilancio. (2) Indicatore di rappresentatività sul vs di rapporto X0. Il disavanzo è determinato facendo riferimento all'importo di cui alla lettera C dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni, con l'esclusione di tutti gli stanziamenti di debito autorizzati e non contabili.		
		Patrimonio netto (1)				S	Valutazione del rapporto tra il disavanzo di amministrazione rilevato nell'esercizio e il patrimonio netto deflazionato.
13	Debiti fuori bilancio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accantonamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	Rendiconto	S	Valutazione della consistenza del disavanzo di amministrazione e del rapporto tra disavanzo di amministrazione (rendiconto deflazionato) e totale degli accantonamenti per i primi tre titoli di entrata.		
		Importo Debiti riconosciuti e finanziari				S	Valutazione dello stock di debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati in relazione al totale degli impegni correnti e in capo capitale.
		Totale impegni titolo 1 e titolo II					
13.1	Debiti riconosciuti e finanziari	Importo Debiti riconosciuti e finanziari	Rendiconto	S	Valutazione dello stock di debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati in relazione al totale degli impegni correnti e in capo capitale.		
		Totale impegni titolo 1 e titolo II					
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento	Rendiconto	S	Debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento		
		Totale accantonamento entrate dei titoli 1, 2 e 3					
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento	Rendiconto	S	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento		
		Totale accantonamento entrate dei titoli 1, 2 e 3					
14	Fondo pluriennale vincolato	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento	Rendiconto	S	Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento		
		Totale accantonamento entrate dei titoli 1, 2 e 3					
14.1	Utilizzo del FPV	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento	Rendiconto	S	Utilizzo del FPV		
		Totale accantonamento entrate dei titoli 1, 2 e 3					
15	Partite di giro e conto terzi	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento	Rendiconto	S	Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento		
		Totale accantonamento entrate dei titoli 1, 2 e 3					
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accantonamenti Entrate per conto terzi e partite di giro	Rendiconto	S	Valutazione sull'incidenza delle entrate per conto terzi e partite di giro sul totale delle entrate correnti.		
		Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali (E.5.01.99.06.000)					
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni UtiCite per conto terzi e partite di giro	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza delle spese per conto terzi e partite di giro sul totale delle spese correnti.		
		UtiCite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali (U.7.01.99.06.000)					

Denominazione Organismo /Ente: _____

Allegato n. 4/a

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 20.. (percentuale)
1 Rigidità strutturale di bilancio		
1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP"- FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborsio presitt)] / Accertamenti primi tre titoli Entrate	
2 Entrate correnti		
2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziameti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	
2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziameti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	
2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziameti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	
2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziameti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	
2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziameti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	
2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziameti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	
2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziameti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	
2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziameti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	

Denominazione Organismo /Ente: _____

Allegato n. 4/a

**Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio**

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 20.. (percentuale)
3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere		
3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria (365 x max previsto dalla norma)	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	
3.2 Anticipazione chiuse solo contabilmente		
4 Spese di personale		
4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / (Impegni Spesa corrente – FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	
4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	
4.3 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	
5 Interessi passivi		
5.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	

Denominazione Organismo /Ente: _____

Allegato n. 4/a

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 20.. (percentuale)
5.2	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"
5.3	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"
6 Investimenti		
6.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II
6.2	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza/[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)
6.3	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)
6.4	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinnegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)
7 Analisi dei residui		
7.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre
7.2	Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale residui titolo 2 al 31 dicembre
7.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre
7.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1, 2, 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre
7.5	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre

Denominazione Organismo /Ente: _____

Allegato n. 4/a

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 20.. (percentuale)
7.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	
8 Smaltimento debiti non finanziari		
8.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	
8.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	
8.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	

Denominazione Organismo /Ente: _____

Allegato n. 4/a

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 20.. (percentuale)
7.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	
8 Smaltimento debiti non finanziari		
8.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	
8.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	
8.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	

Denominazione Organismo /Ente: _____

Allegato n. 4/a

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 20.. (percentuale)
10	Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)	
10.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)
10.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)
10.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)
10.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)
11	Disavanzo di amministrazione	
11.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)
11.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)
11.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)
11.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate

Denominazione Organismo /Ente: _____

Allegato n. 4/a

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 20.. (percentuale)
12 Debiti fuori bilancio		
12.1 Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	
12.2 Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	
12.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	
13 Fondo pluriennale vincolato		
13.1 Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato di parte corrente e in conto capitale iscritto in entrata nel bilancio <i>(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)</i>	
14 Partite di giro e conto terzi		
14.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate	
14.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	<i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i> Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa <i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i>	

(1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Gli organismi e gli enti strumentali degli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

Denominazione Organismo /Ente: _____

Allegato n. 4/a

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 20.. (percentuale)
----------------------	-------------	---

(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Gli organismi e gli enti strumentali degli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.

(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.

(5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a)

(6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).

(8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Rendiconto esercizio 20..

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione			
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali casaa/ (previsioni iniziali competenza + residu)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive casaa/ (previsioni definitive competenza + residu)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp + Riscossioni c/residu)/ (Accertamenti + residu definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residu/ residu definitivi iniziali
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati							
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi							
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali							
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma							
10000	Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti							
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie							
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese							
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private							
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo							
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti							
TITOLO 3:	Entrate extratributarie							
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti							
30300	Tipologia 300: Interessi attivi							
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale							
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti							
30000	Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie							
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale							

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Rendiconto esercizio 20__

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione			
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali casual/ (previsioni iniziali competenza + renditi)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive casual/ (previsioni definitive competenza + renditi)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp + Riscossioni c/residui/ Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale							
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti							
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale							
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali							
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale							
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale							
TITOLO 5:	Entrate da riduzione di attività finanziarie							
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie							
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine							
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine							
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie							
50000	Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie							
TITOLO 6:	Accensione prestiti							
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari							
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine							
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine							
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento							
60000	Totale TITOLO 6: Accensione prestiti							
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							

Denominazione Organismo /Ente: _____

Allegato n. 4/b

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Rendiconto esercizio 20..

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp + Riscossioni c/residui/ Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro								
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro								
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi								
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro								
	TOTALE ENTRATE								

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 20...

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)					
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto	
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
01	Organi Istituzionali						
02	Segreteria generale						
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
06	Ufficio tecnico						
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
08	Statistica e sistemi informativi						
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali						
010	Risorse umane						
011	Altri servizi generali						
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
01	Uffici giudiziari						
02	Casa circondariale e altri servizi						
TOTALE Missione 02 Giustizia							
01	Polizia locale e amministrativa						
02	Sistema integrato di sicurezza urbana						
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza							

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 20..

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)							
		Previsioni iniziali			Previsioni definitive			Dati di rendiconto	
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale Impegni + Totale FPV)	di cui Incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui Incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza	
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01 Istruzione prescolastica								
	02 Altri ordini di istruzione non universitaria								
	04 Istruzione universitaria								
	05 Istruzione tecnica superiore								
	06 Servizi ausiliari all'istruzione								
	07 Diritto allo studio								
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio								
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico								
	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale								
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali								
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01 Sport e tempo libero								
	02 Giovani								
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero								
Missione 07 Turismo	01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo								
	Totale Missione 07 Turismo								

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 20..

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)										
		Previsioni Iniziali			Previsioni definitive		Dati di rendiconto					
		Incidenza Missioni/Programmi/ Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi/ Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/Totale Impegni + Totale FPV	di cui Incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spese: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza				
Missione 08 Aspetto del territorio ed edilizia abitativa	01 Urbanistica e assetto del territorio											
	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare											
	Totale Missione 08 Aspetto del territorio ed edilizia abitativa											
	01 Difesa del suolo											
	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale											
	03 Rifiuti											
	04 Servizio idrico integrato											
	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione											
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche											
	07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni											
	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento											
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
	01 Trasporto ferroviario											
	02 Trasporto pubblico locale											
	03 Trasporto per vie d'acqua											
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	04 Altre modalità di trasporto											
	05 Viabilità e infrastrutture stradali											
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità											

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 20...

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali			Previsioni definitive			Dati di rendiconto
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui Incidenza FPV: FPV/ Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenze/ Totale Economie di competenza
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile						
	02	Interventi a seguito di calamità naturali						
Totale Missione 11 Soccorso civile								
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
	02	Interventi per la disabilità						
	03	Interventi per gli anziani						
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale						
	05	Interventi per le famiglie						
	06	Interventi per il diritto alla casa						
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
	08	Cooperazione e associazionismo						
	09	Servizio necroscopico e d'imbariale						
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 20..

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)				Dati di rendiconto	
		Previsioni Iniziali		Previsioni definitive		di cui incidenza economie di spesa: Economiche di competenza/ Totale Economiche di competenza	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA					
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori al LEA					
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente					
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanti sanitari relativi ad esercizi progressi					
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari					
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN					
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria					
Totale Missione 13 Tutela della salute							
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato					
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
	03	Ricerca e innovazione					
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità					
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività							
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					
	02	Formazione professionale					
	03	Sostegno all'occupazione					
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale							

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 20..

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)					
		Previsioni iniziali			Previsioni definitive		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamenti/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	Dati di rendiconto
					di cui Incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale competenza		
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
	02	Caccia e pesca					
		Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche					
		Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
		Totale Missione 16 e 17					
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					
		Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
		Totale Missione 16, 17 e 18					
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo					
		Totale Missione 19 Relazioni internazionali					
		Totale Missione 16, 17, 18 e 19					
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva					
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità					
	03	Altri fondi					
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti						
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
		Totale Missione 50 Debito pubblico					

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 20..

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dell'percentuale)							
		Previsioni iniziali			Previsioni definitive			Dati di rendiconto	
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/Totale impegni + Totale FPV	di cui Incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui Incidenza economie di spesa Economie di competenze/ Totale economie di competenza	
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria								
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie								
Missione 99 Servizi per conto terzi	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro								
	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario								
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi								

Denominazione Organismo /Ente: _____

Allegato n. 4/d

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)			
MISSIONI E PROGRAMMI		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11	Organi Istituzionali				
	Segreteria generale				
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
	Ufficio tecnico				
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
	Statistica e sistemi informativi				
	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali				
	Ricorso umane				
	Altri servizi generali				
TOTALE Missione 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione					
Missione 02 Giustizia	01 Uffici giudiziari				
	02 Casa circondariale e altri servizi				
	TOTALE Missione 02 Giustizia				
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01 Polizia locale e amministrativa				
	02 Sistema integrato di sicurezza urbana				
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza				

Denominazione Organismo /Ente: _____

Allegato n. 4/d

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
RENDICONTO ESERCIZIO 20..						
CAPACITÀ DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)						
	01 Istruzione prescolastica					
	02 Altri ordini di istruzione non universitaria					
	04 Istruzione universitaria					
	05 Istruzione tecnica superiore					
	06 Servizi ausiliari all'istruzione					
	07 Diritto allo studio					
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio					
	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico					
	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
	01 Sport e tempo libero					
	02 Giovani					
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero					
	01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo					
	Totale Missione 07 Turismo					
	01 Urbanistica e assetto del territorio					
	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa					

Denominazione Organismo /Ente: _____

Allegato n. 4/d

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 20. _____

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITÀ DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20. (dati percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo				
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
	03	Rifiuti				
	04	Servizio idrico integrato				
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche				
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni				
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento				
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario				
	02	Trasporto pubblico locale				
	03	Trasporto per vie d'acqua				
	04	Altre modalità di trasporto				
	05	Viabilità e infrastrutture stradali				
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità					
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile				
	02	Interventi a seguito di calamità naturali				
	Totale Missione 11 Soccorso civile					

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITÀ DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20... (dati percentuali)			
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza-FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza-FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			
	02	Interventi per la disabilità			
	03	Interventi per gli anziani			
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale			
	05	Interventi per le famiglie			
	06	Interventi per il diritto alla casa			
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			
	08	Cooperazione e associazionismo			
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale			
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA			
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA			
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente			
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi			
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari			
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN			
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria			
	Totale Missione 13 Tutela della salute				

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)			
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consumo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato			
		Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			
		Ricerca e innovazione			
		Reti e altri servizi di pubblica utilità			
		Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività			
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro			
	02	Formazione professionale			
	03	Sostegno all'occupazione			
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare			
	02	Caccia e pesca			
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche			
		Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche			
Missione 18 Relazioni con le autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali			
		Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali			
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo			
		Totale Missione 19 Relazioni internazionali			

Denominazione Organismo /Ente_____

Allegato n. 4/d

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 20.

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20. (dati percentuali)			
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenze- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenze- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01 Fondo di riserva				
	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità				
	03 Altri fondi				
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti				
Missione 50 Debito pubblico	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
	Totale Missione 50 Debito pubblico				
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria				
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie				
Missione 99 Servizi per conto terzi	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro				
	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario				
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi				

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
Quadro sintetico - Rendiconto finanziario - Allegato n. 4

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo Spiegazione dell'indicatore	Note	
1 Ripartita strutturale di bilancio	1.1 Incidenza spese rigide (piano di bilancio, personale e debito) su entrate correnti	[piano di bilancio a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" - PPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + 1.1 "Personale e debito" + 1.7 "Imprese e società" + Titolo 4 "Rimborsi prestiti") / Accertamenti primi tre titoli di Entrate					
		Totale accertamenti primi tre titoli di entrata					
		Stanzamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate					
		Totale accertamenti primi tre titoli di entrata					
		Stanzamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate					
		Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") /					
		Stanzamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate					
		Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") /					
		Stanzamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate					
		Totale incassi competenza e residui dei primi tre titoli di entrata					
2 Entrate correnti	2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata					
		Stanzamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate					
		Totale accertamenti primi tre titoli di entrata					
		Stanzamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate					
		Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") /					
		Stanzamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate					
		Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") /					
		Stanzamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate					
		Totale incassi competenza e residui dei primi tre titoli di entrata					
		Stanzamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate					
3 Anticipazioni dell'Istituto "tesoriere"	3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Somatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (95 x max previsto dalla norma)					
		Stanzamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate					
		Somatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / max previsto dalla norma					
		Stanzamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate					
		Somatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / max previsto dalla norma					
		Stanzamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate					
		Somatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / max previsto dalla norma					
		Stanzamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate					
		Somatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / max previsto dalla norma					
		Stanzamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate					

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
 Quadro sintetico - Rendiconto finanziario - Allegato n. 4

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo Spiegazione dell'indicatore	Note
4 Spesa di personale	4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	(Macr. 1.1) + pdc 1.02.01.01 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza della spesa di personale di competenza dell'anno rispetto al totale della spesa corrente.	Entrambe le voci sono al netto del salario accessorio pagato nell'esercizio ma di competenza dell'esercizio successivo. Il denominatore la quota di salario accessorio di competenza dell'esercizio ma la cui erogazione avverrà nell'esercizio successivo.
		(Titolo 1 - ECDE corrente + FPV macroaggr. 1.1 - FPV di entrata concernente il mac. 1.1)				
		(pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.003 "indennità e altri compensi personale a tempo determinato e indeterminato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario personale a tempo determinato e indeterminato" + FPV in uscita Macr. 1.1 - FPV di entrata concernente il Macr. 1.1)				
4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante	4.2	(pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.003 "indennità e altri compensi personale a tempo determinato e indeterminato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario personale a tempo determinato e indeterminato" + FPV in uscita Macr. 1.1 - FPV di entrata concernente il Macr. 1.1)	Rendiconto	S	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	
		(Macr. 1.1)				
		(pdc 1.02.01.01 "IRAP" + pdc 1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)				
4.3 Incidenza della spesa per personale fisabile	4.3	(pdc 1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc 1.03.02.012.000 "Lavoro flessibile/LUI/Lavoro interinale" + pdc 1.03.02.011.000 "Prestazioni professionali e specialistiche")	Rendiconto	S	Indice come di tutti i redditi e il premio assicurativo, le indennità, le altre alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (borse di lavoro flessibile)	
		(Macr. 1.1)				
		(pdc 1.02.01.01 "IRAP" + pdc 1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il macr. 1.1 - FPV in entrata macr. 1.1)				
5 Interessi passivi	5.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	Impegno / Accantonamento (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza della spesa per interessi passivi sul totale delle entrate correnti
		(Macr. 1.1)				
		(pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di riserve" + Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"				
5.2 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	5.2	(pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di riserve" + Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	Impegno (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza degli interessi su anticipazioni sul totale delle spese per interessi passivi
		(Macr. 1.1)				
		(pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" + Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"				
6 Investimenti	6.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" + totale Impegni Titoli I-II)	Impegni e pagamenti (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza della spesa per investimenti sul totale della spesa (corrente e in conto capitale)
		(Macr. 1.1)				
		(pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" + Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"				
6.2 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	6.2	(Margine corrente di competenza / Impagati + relativi FPV Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	Margine di competenza / Impagati + FPV (%)	Rendiconto	S	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente
		(Macr. 1.1)				
		(pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" + Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"				

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
Quadro sintetico - Rendiconto finanziario - Allegato n. 4

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo Spiegazione dell'indicatore	Note
6.3	Quota investimenti complessivi finanziati da saldi positivi della parte finanziaria	Saldo positivo della parte finanziaria / Impieghi + relativi FPV (Macroaggregato 2.1 "Acquisizione di terreni" + Macroaggregato 2.2 "Contributi agli Investimenti")	Rendiconto	S	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo della parte finanziaria	(6) Indicare il numeratore solo le quote del finanziamento destinate agli investimenti. Il denominatore, comprensivo della quota dei FPV, non considera gli impieghi riguardanti gli investimenti e i contributi agli investimenti finanziati nell'esercizio dal FPV.
	Quota investimenti complessivi finanziati da saldi positivi delle parti finanziarie e non finanziarie	Saldo positivo delle parti finanziarie e non finanziarie / Impieghi + FPV (%)	Rendiconto	S	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle parti finanziarie	Il saldo positivo delle parti finanziarie è pari alla differenza tra il Titolo V delle entrate e il Titolo III delle uscite.
6.4	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accantonamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.01.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)	Rendiconto	S	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	(5) Indicare al numeratore solo le quote del finanziamento destinate agli investimenti. Il denominatore, comprensivo della quota dei FPV, non considera gli impieghi riguardanti gli investimenti e i contributi agli investimenti finanziati nell'esercizio dal FPV.
	Quota investimenti complessivi finanziati da accantonamenti / Impieghi + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli Investimenti")	Accantonamenti / Impieghi + FPV (%)	Rendiconto	S	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Il dato delle Accensioni di prestiti da rinegoziazioni è di natura extrcontabile.
7	Analisi dei residui	Totale residui nuovi passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui nuovi passivi di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi (titolo 1 al 31 dicembre)	Rendiconto	S	Incidenza dei residui sulla quota di impieghi regionali nell'esercizio per ogni titolo di livello di spesa
		Totale residui nuovi passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi (titolo 2 al 31 dicembre)	Rendiconto	S	Incidenza dei residui attivi sulla quota di accantonamenti registrati nell'esercizio per ogni titolo di livello di entrata
		Incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi (titolo 3 al 31 dicembre)	Rendiconto	S	Incidenza dei residui passivi sul totale di impieghi registrati nell'esercizio
		Incremento nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre / Totale residui attivi titolo 1 di competenza dell'esercizio	Rendiconto	S	Incidenza dei residui attivi sul totale di accantonamenti regionali nell'esercizio
		Incremento nuovi residui attivi in capitale su stock residui attivi in capitale	Totale residui attivi titoli 1, 2, 3, 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio	Rendiconto	S	Incidenza della formazione di nuovi residui attivi in capitale nell'esercizio rispetto allo stock di residui attivi in capitale al 31 dicembre
		Incremento nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi (titolo 5 al 31 dicembre)	Rendiconto	S	Incidenza della formazione di nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie rispetto allo stock di residui attivi per riduzione di attività finanziarie al 31 dicembre
8	Smaltimento debiti non finanziari	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisito di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impieghi di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisito di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	Rendiconto	S	Capacità dell'ente di provvedere al pagamento di debiti esistenti nel corso dell'esercizio nell'ambito del medesimo esercizio
		Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti cresidui (Macroaggregati 1.3 "Acquisito di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisito di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	Rendiconto	S	Capacità dell'ente di provvedere alle proprie obbligazioni finanziarie nei procedimenti nel corso dell'esercizio oggetto di osservazione

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
Quadro sintetico - Rendiconto finanziario - Allegato n. 4

Micro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
8.2	Smantimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza					
		[Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti e Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.15.00.000 + U.2.04.21.00.000)]					
8.1	Smantimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Impieghi di competenza					
		[Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti e Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.15.00.000 + U.2.04.21.00.000)]					Capacità di smaltimento, nell'esercizio, dei debiti non commerciali di competenza del medesimo esercizio, di parte corrente e in conto capitale, maturati durante nei confronti di unità di amministrazione pubblica
9.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Pagamenti in crediti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000)					
		[Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti e Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.15.00.000 + U.2.04.21.00.000)]					
9.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	stock residui al 1° gennaio					
		[Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti e Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.15.00.000 + U.2.04.21.00.000)]					Capacità di smaltimento dello stock dei debiti non commerciali, di parte corrente e in conto capitale, maturati dall'ente nei confronti di un'unità amministrativa pubblica negli anni precedenti (dato di costruzione)
9	Debiti finanziari	Somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento al fornitore moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.					
		Impegni per estinzioni anticipate					
9.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate					
		Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)					(2) Il debito da finanziamento è pari alla lettera D) dello stato patrimoniale passivo. Gli organismi e gli enti strumentali degli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il D.Lgs. 119/2011 e decorrenze dal 2019 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
9.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni) titolo 4 della spesa					
		Impegni su stock (%)					(4) Il debito da finanziamento è pari alla lettera D) dello stato patrimoniale passivo. Gli organismi e gli enti strumentali degli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il D.Lgs. 119/2011 e decorrenze dal 2019 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
9.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	Impegni su stock (%)					
		Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)					(2) Il debito da finanziamento è pari alla lettera D) dello stato patrimoniale passivo. Gli organismi e gli enti strumentali degli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il D.Lgs. 119/2011 e decorrenze dal 2019 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
9	Debiti finanziari	Impegni su stock (%)					
		Impegni su stock (%)					Indicatore delle estinzioni ordinarie di debiti finanziari sul totale dei debiti da finanziamento al 31/12, al netto delle estinzioni anticipate
9	Debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate					
		Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)					(2) Il debito da finanziamento è pari alla lettera D) dello stato patrimoniale passivo. Gli organismi e gli enti strumentali degli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il D.Lgs. 119/2011 e decorrenze dal 2019 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

Quadro sintetico - Rendiconto finanziario - Allegato n. 4

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note		
10 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)	9.3 Sensibilità debiti finanziari	Impegni [Totale 1.7 "Interessi passivi"] - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa - Escluzioni anticipate - (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti (E.4.03.01.00.000) - (Ripartizione da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)) / Accertamenti Titoli nn. 1, 2 e 3	Importo su accertamenti (%)	Rendiconto	S	Valutazione della sostenibilità dei debiti finanziari contratti dall'ente	(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto, concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0. (5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).		
		Quota libera di parte corrente dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (%)	Rendiconto	S	Quota libera in conto capitale dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (%)	Rendiconto	S	(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto, concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0. (5) La quota libera in conto capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).	
		Quota accantonata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (%)	Rendiconto	S	Quota accantonata del risultato di amministrazione (%)	Rendiconto	S	(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto, concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0. (7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).	
		Quota vincolata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (%)	Rendiconto	S	Quota vincolata del risultato di amministrazione (%)	Rendiconto	S	(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto, concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0. (6) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).	
		10.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo		Quota libera di parte corrente dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (5)					
		10.2 Incidenza quota libera in capitale nell'avanzo		Quota libera in conto capitale dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (6)					
		10.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo		Quota accantonata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (7)					
		10.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo		Quota vincolata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (8)					
		11 Disavanzo di amministrazione	11.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente - Disavanzo di amministrazione esercizio in corso					
				Totale Disavanzo esercizio precedente (3)					(3) Indica la ripartizione del disavanzo in conto di amministrazione per voce di bilancio. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A dell'allegato al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
Quadro Sintetico - Rendiconto finanziario - Allegato n. 4

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo Spiegazione dell'indicatore	Note	
11.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	(Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Disavanzo di amministrazione esercizio precedente)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incremento del disavanzo nell'esercizio rispetto al saldo dell'esercizio al 1° gennaio	(3) Indicatore da rappresentare solo se di importo >0. Il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.	
	Totale disavanzo esercizio precedente (2)		Rendiconto	S	Valutazione del rapporto tra l'entità di amministrazione rilevato nell'esercizio e il patrimonio netto dell'ente	(1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato degli enti locali delle Autonomie Speciali che adottano il D.Lgs. 118/2011 e decorrenza dal 2016 ebbene l'Indicatore a decorrere dal 2017.	
	Totale disavanzo di amministrazione (3)		Rendiconto	S	Valutazione del rapporto tra l'entità di amministrazione rilevato nell'esercizio e il patrimonio netto dell'ente	(3) Indicatore da rappresentare solo se di importo >0. Il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.	
11.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Patrimonio netto (1)					
11.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accantonamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	Rendiconto	S	Valutazione della sostenibilità del disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio quale rapporto tra il disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio e gli accantonamenti per i titoli 1, 2 e 3		
12	Debiti fuori bilancio	Debiti riconosciuti e finanziari	Importo Debiti riconosciuti e finanziari	Rendiconto	S	Valutazione degli stock di debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziari e del totale degli impegni correnti e in capitale	Debiti riconoscibili
		Debiti titoli 1 e titolo II	Totale impegni titolo 1 e titolo II	Rendiconto	S	Valutazione degli stock di debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento	Debiti riconoscibili
		Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento	Rendiconto	S	Valutazione degli stock di debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento	Debiti riconoscibili
		Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	Rendiconto	S	Debiti in corso di riconoscimento	Debiti riconoscibili
12.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento	Rendiconto	S	Valutazione degli stock di debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento	Debiti riconoscibili
		Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	Rendiconto	S	Debiti in corso di finanziamento	Debiti riconoscibili
13	Fondo pluriennale vincolato	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio / Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio	Rendiconto	S	Utilizzo del FPV	Il valore del "Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale" iscritto in entrata del bilancio è riferito al D.LGS n. 118/2011 alla colonna "Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1".
		Accantonamenti (%)	Importo titoli riconosciuti al rendiconto / Accantonamenti (%)	Rendiconto	S	Accantonamenti (%)	La "Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale" non utilizzata nel corso dell'esercizio è rinviata agli esercizi successivi e riferibile a quello riportato nell'aliquota 3) dell'aliquota n. 10 del D.LGS n. 118/2011 alla colonna "Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1 (rinviata all'esercizio N+1 e successivi)".
		Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento	Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento	Rendiconto	S	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	
		Accantonamenti (%)	Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento / Accantonamenti (%)	Rendiconto	S	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	
14	Parite di giro a conto terzi	Entrata	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali (E.01.89.06.000)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza delle entrate per conto terzi sul totale delle entrate correnti	Il netto delle operazioni riguarda la gestione della cassa vincolata
		Uscita	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali (U.01.89.06.000)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza delle spese per conto terzi sul totale delle spese correnti	Il netto delle operazioni riguarda la gestione della cassa vincolata
		Totale impegni primo titolo di spesa	Totale impegni primo titolo di spesa	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza delle spese per conto terzi sul totale delle spese correnti	Il netto delle operazioni riguarda la gestione della cassa vincolata